

4, 1923

L'INTESA DEI PAESI DI EMIGRAZIONE

La I^a Sessione del Comitato Permanente.

L'Atto finale della Conferenza di Roma per l'emigrazione prevedeva la costituzione in Roma di un Comitato composto di un rappresentante di ciascuno dei Paesi, che avessero approvato l'Atto finale o vi avessero successivamente aderito, e presieduto dal Commissario Generale italiano dell'emigrazione come rappresentante del Governo italiano. Tale Comitato avrebbe avuto la funzione di essere l'organo permanente, per mezzo del quale si concretasse nel campo dell'azione quell'intesa fra i Paesi di emigrazione, di cui la Conferenza di Roma, promossa nel 1921 dall'Italia, aveva gettato le basi, delineandone le finalità e gli obiettivi.

Costituitosi in conformità all'Atto finale, il Comitato permanente si è insediato il 9 maggio. Alla seduta inaugurale, tenutasi a Palazzo Chigi, è intervenuto il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, on. Mussolini, il quale, inaugurando personalmente la prima sessione del Comitato, ha voluto mettere in rilievo l'importanza dell'intesa fra i paesi di emigrazione, di cui il Comitato deve essere lo strumento realizzatore.

Alla prima seduta erano presenti: per l'Austria: il ministro plenipotenziario signor Kwiatowski col signor Schmid; per la Bulgaria: il ministro signor Radeff ed il signor Tchileff; per la Cecoslovacchia: il ministro signor Kybal ed il signor Kundrat; per l'Italia: il commissario generale dell'emigrazione S. E. De Michelis ed il prof. Perassi; per la Polonia: il ministro signor Zaleski ed il comm. Mikulski; per la Romania: il ministro signor Lahovary; per la Spagna l'ambasciatore S. E. De Reynoso ed il signor Bilbao; per lo Stato dei Serbi Croati e Sloveni: il ministro signor Antonievitch col signor Lazarevitch; per l'Ungheria: il ministro Conte Nemes de Hidveg col signor Ghyczy. Funzionavano da segretari gli avv. Immirzi e Scalfarotto.

L'on. Mussolini, che era accompagnato dal segretario generale del ministero degli affari esteri, sen. Contarini e dal suo Capo di

Gabinetto, comm. Barone Russo, assunse la presidenza della riunione e dichiarò aperta la prima sessione del Comitato pronunciando il seguente discorso :

« Il programma d'azione del Comitato non ha bisogno di essere tracciato; esso è chiaramente delineato nell'Atto finale della Conferenza di Roma per l'emigrazione. Quando l'Italia prese l'iniziativa della riunione di quella Conferenza, non vi era altro che una idea, si potrebbe dire una intuizione suggerita dalla realtà storica. Si disse : i Paesi che si presentano nel giuoco dell'economia mondiale come paesi esportatori di lavoro hanno per questa loro caratteristica una evidente comunanza di interessi: perchè tra di essi il fatto di questa comunanza di interessi non diventa coscienza e volontà capaci di trovare gli strumenti idonei a meglio difendere gli interessi di ciascuno mediante una tutela coordinata degli interessi di tutti? La Conferenza di Roma dimostrò che quella intuizione non era fallace. Costantemente animata da uno spirito di mutua intesa, quella conferenza fu la rivelazione che la solidarietà di interessi fra i Paesi di emigrazione non è solo un fatto, ma anche un sentimento. Oggi l'idea ha nel Comitato la sua espressione organica, cioè lo strumento che la traduce in azione.

Il Comitato non è un organo che abbia i poteri di vincolare i Governi che vi sono rappresentati, o di limitare in qualsiasi misura la libertà di azione dei Governi medesimi. Si tratta di una istituzione più modesta. Ma non perciò è diminuita la sua funzione. Il Comitato è un organo comune in cui i rappresentanti dei vari governi esamineranno amichevolmente i vari problemi che interessano l'emigrazione e la tutela degli emigranti. La discussione metterà in evidenza i pregi e i difetti dei vari metodi e dei vari punti di vista. Le esperienze di un paese saranno utilizzate dagli altri.

L'Ufficio di corrispondenza, istituito presso il Commissariato generale italiano dell'emigrazione e che funzionerà sotto l'alta direzione del Comitato, avrà il compito di essere l'organo di collegamento fra gli Uffici dell'emigrazione dei diversi Paesi per i quali sarà un centro di utili informazioni.

I Paesi che per privilegio della natura dispongono delle materie prime hanno dimostrato di saper difendere energicamente tale loro privilegio. I Paesi di emigrazione devono saper fare altrettanto. Essi mettono la loro ricchezza di lavoro a disposizione dei Paesi che hanno bisogno di mano d'opera; ma essi hanno il diritto di garentirsi che i propri nazionali trovino nei Paesi di immigrazione un trattamento adeguato all'importanza del contributo che essi portano allo sviluppo di economia di tali Paesi. Ora questa valorizzazione degli emigranti sarà tanto maggiore quanto più sarà coordinata l'azione dei diversi Paesi di emigrazione. E' su questa massima di esperienza che la Conferenza di Roma ha gettato fra i Paesi di emigrazione le basi di una intesa.

A questo Comitato che ne è l'espressione permanente, spetta ora il compito nobilissimo di mettere in valore tale intesa, rendendola viva ed operante »

Alle parole dell'on. Mussolini rispose, come decano dei rappresentanti diplomatici presenti alla seduta, l'ambasciatore di Spagna presso il Re d'Italia, S. E. De Reynoso, il quale, dopo aver ricordato la felice iniziativa presa dall'Italia, soggiunse :

« Era naturale che all'invito dell'Italia, grande paese di emigrazione, rispondessero i principali Stati d'Europa che alla emigrazione danno notevole contributo. La nostra è una unione sul terreno economico che ha per iscopo di intenderci costantemente nell'interesse reciproco dei nostri lavoratori.

Noi vogliamo considerarli tutti insieme come una compagine di uomini affratellati dal lavoro, dalle fatiche, e dal dolore di dover vivere lontani dai loro focolari. Gli Stati aderenti ai principi dell'Atto finale della Conferenza di Roma si sono trovati concordi nello stabilire fra di loro uno scambio permanente di aiuti e di direttive reciproche. Era necessario proporre a questa intesa un organo di concentramento e di coordinazione: E' desso il Comitato che oggi si insedia sotto gli alti auspici di Vostra Eccellenza e che avrà per guida una Delegazione permanente espressa dal seno del Comitato stesso.

Noi raccogliamo, Eccellenza, il Vostro invito ed il Vostro augurio di fecondo lavoro. Ad esso attenderemo con costanza e con gioia; poichè sappiamo di collaborare ad un'opera di fratellanza umana nel campo della pace per allietare la esistenza feconda dei vostri e dei nostri emigranti ».

Il Comitato, quindi, intraprese, sotto la presidenza del Commissario generale dell'emigrazione comm. De Michelis, l'attuazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, proseguendola nella seduta del 17 maggio.

Dopo aver preso atto delle comunicazioni del Presidente circa l'approvazione dell'Atto finale della Conferenza di Roma per l'emigrazione da parte dei Governi che vi erano rappresentati e circa le adesioni dei Paesi, cui era stato rivolto l'invito di aderire all'Atto finale, il Comitato discusse ed approvò il proprio regolamento interno.

Con tale regolamento vengono stabilite le norme sulle convocazione e l'organizzazione interna del Comitato e sulle sue attribuzioni in conformità ai principi già fissati nell'Atto finale della Conferenza di Roma. Il Comitato, in particolare, avrà per compito :

a) di mantenere un collegamento fra gli organi dei servizi dell'emigrazione dei Paesi in esso rappresentati mediante la comunicazione di notizie e lo scambio di vedute sulle questioni relative all'emigrazione per le quali sarebbe desiderabile una linea di condotta comune nei rapporti coi Paesi di immigrazione ;

b) di prendere conoscenza dello sviluppo della legislazione sull'emigrazione nei diversi Paesi allo scopo di esaminare la opportunità di sottoporre ai Governi, che vi sono rappresentati, i principi a cui sarebbe desiderabile che si uniformasse la legislazione sull'emigrazione dei vari Paesi ;

c) di esaminare e suggerire ai Governi quelle iniziative che possono essere consigliabili per mettere in valore l'intesa fra i Paesi di emigrazione in conformità ai principi dell'Atto finale della Conferenza di Roma ;

d) di esprimere il proprio parere sulle questioni che potrebbero essere messe all'ordine del giorno delle successive Conferenze dei Paesi di emigrazione ;

e) di tracciare le linee direttive dell'attività che dovrà svolgere l'Ufficio speciale di corrispondenza, istituito presso il Commissariato Generale italiano dell'emigrazione.

Il regolamento, inoltre, richiamandosi all'Atto finale, stabilisce che il Comitato elegge annualmente nel suo seno quattro

membri che, insieme col Presidente, costituiscono la *Delegazione permanente*, la quale avrà il compito di dar seguito alle deliberazioni con le quali il Comitato la incarica dello studio e dell'esame di determinate questioni ed eventualmente di esaminare preliminarmente la questione da sottoporsi al Comitato (art. 5)

Il Comitato, quindi, in conformità alle disposizioni del regolamento adottato, discusse sul programma di lavoro che dovrà svolgere l'Ufficio di corrispondenza, istituito presso il Commissariato generale dell'emigrazione. A questo riguardo il Comitato stabilì, che l'Ufficio curerà la raccolta delle leggi e dei regolamenti dei diversi Paesi nell'emigrazione, l'immigrazione, il lavoro, le assicurazioni sociali, ecc. per mettersi in grado di fornire alle Amministrazioni competenti dei vari Stati aderenti le informazioni e le documentazioni, di cui fosse richiesto. Il Comitato ha deliberato che i propri membri inviteranno i rispettivi Governi a trasmettere all'Ufficio i testi legislativi e tutti i dati e le notizie utili perchè l'Ufficio possa rispondere al suo compito di organo centrale di informazioni.

L'Ufficio di corrispondenza, oltre provvedere a tale servizio di informazioni, curerà la pubblicazione di un *Bollettino di informazioni*, redatto in lingua italiana, ma con facoltà nei Governi aderenti di chiedere la pubblicazione di notizie in altra lingua. Il Comitato ha approvato il programma di tale *Bollettino*, il quale, oltre agli atti delle sessioni della Conferenza e del Comitato, conterrà una rassegna delle legislazione dei diversi Paesi relativa all'emigrazione, all'immigrazione ed al lavoro e degli accordi internazionali di emigrazione e lavoro, ed un notiziario con dati statistici sul movimento di emigrazione e d'immigrazione nei vari Paesi.

Il Comitato, infine, ha nominato a Vice presidenti il signor Lahovary (Romania) ed il Conte Nemes de Hidveg (Ungheria) ed ha costituito la *Delegazione permanente* che comprende, oltre il Presidente del Comitato S. E. De Micheli (Italia), il comm. Mivulski (Polonia), il signor Lahovary (Romania), il signor Bilbao (Spagna), ed il Conte Nemes de Hidveg (Ungheria).

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI.

La XVIII sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro. — Alla XVIII Sessione del Consiglio dell'Ufficio internazionale del Lavoro, che ha avuto luogo a Ginevra, sono intervenuti i delegati dei paesi che costituiscono il Consiglio.

Rappresentava l'Italia il Delegato governativo, Comm. prof. De Michelis, assistito dal supplente comm. Solinas. Fra i Delegati padronali era l'on. Olivetti, accompagnato dal supplente Ing. Marchesi.

Esaminate in modo particolare, nella prima seduta, le difficoltà incontrate per la ratifica delle convenzioni votate dalle Conferenze internazionali del lavoro, fu deciso, in seguito a lunga discussione, di nominare una speciale Commissione di nove membri, che risultò così composta:

De Michelis, delegato del Governo italiano; Sir Betterton, Sottosegretario al lavoro, delegato del Governo Britannico; Adatei, Ambasciatore a Bruxelles, delegato del Governo del Giappone; Signori Roberto Pinot, On. Olivetti e prof. Hodacz, delegati padronali; Signori Poulton, Leipart e Jouhaux, delegati operai. La Commissione ha avuto l'incarico di presentare al Consiglio, nella prossima sessione, tutte quelle proposte che saranno ritenute utili per favorire la ratifica della convenzione delle otto ore.

Il Consiglio ha inoltre deciso di richiamare l'attenzione di tutti i Governi membri dell'Organizzazione ad una più rigorosa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 405 del Trattato di Versailles.

Nel corso di tale discussione, il Sig. Oudegeest, delegato operaio dell'Olanda, avendo dichiarato che il decreto legge del Governo italiano sulle 8 ore di lavoro è viceversa una disposizione legislativa che fissa a 10 ore la giornata lavorativa, il rappresentante italiano De Michelis intervenne prontamente per ribattere queste affermazioni chiarendo la posizione giuridica dell'Italia al riguardo. Fece presente che sono stati presentati ai due rami del Parlamento italiano; per essere discussi in tempo opportuno, due decreti legge: il primo sull'applicazione delle 8 ore di lavoro in Italia; il secondo per autorizzare il Governo italiano a ratificare la relativa convenzione di Washington.

In tale sede dovrà stabilirsi se vi è incompatibilità fra questi

due decreti, e quali modifiche dovranno eventualmente apportarsi al primo per permettere la ratifica della convenzione sulle 8 ore di lavoro. Il delegato italiano fece quindi osservare, che fin quando tale ratifica non sarà ufficiale - col deposito, nelle volute forme, alla Segreteria della Società delle Nazioni, del relativo atto - ogni discussione in proposito, sul terreno internazionale, è prematura.

Il Consiglio ha poi stabilito la data delle due prossime conferenze conciliando il testo dell'art. 389 del Trattato di Versailles col desiderio di un gran numero dei suoi membri di tenere le conferenze in stagione più propizia. Fu così stabilito di aprire una breve conferenza con una sola questione all'ordine del giorno: « Determinazione dei principi generali per l'ispezione del lavoro », nell'Ottobre del 1923, e d'iniziare la Conferenza seguente nella seconda quindicina del giugno 1924.

Fu decisa l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza del 1924 anche di un'altra questione, quella del « Lavoro notturno nei panifici », limitatamente all'esame generale del problema, riservando ogni decisione sulle convenzioni o raccomandazioni da adottare ad una conferenza posteriore.

Nei riguardi della disinfezione delle materie prime contaminate dal carbonchio, del rapporto dell'apposita Commissione costituita per questo problema, e sull'opportunità di riunire la Commissione consultiva d'igiene industriale, il Consiglio ha deciso di trasmettere la relazione e la documentazione alla Conferenza Internazionale del lavoro, che dovrà pronunciarsi sul seguito da dare per la soluzione di questo problema. Il Consiglio ha pure deciso di aderire alla richiesta delle associazioni dei Mutilati di guerra d'Inghilterra, Francia, Italia, Polonia, Austria e Germania, per la convocazione di una riunione di persone esperte, che dovrebbe studiare l'organizzazione per l'assistenza ed il reimpiego dei mutilati ed infermi di guerra, facendo beneficiare associazioni e Governi delle esperienze fatte e dei risultati ottenuti.

Il Consiglio ha ratificato l'intesa conclusa fra il Direttore dello Ufficio internazionale del lavoro ed il Comitato marittimo internazionale, circa la competenza rispettiva e la collaborazione di questi due organismi in materia di emigrazione.

Infine il Consiglio si è dichiarato favorevole alla convocazione di una riunione dei rappresentanti dei servizi ufficiali di statistica del lavoro; ha poi lungamente esaminato il bilancio preventivo per il 1924, e lo ha emendato secondo le proposte fatte dalla Commissione, arrestando al progetto una notevole diminuzione nelle spese preventivate.

Ha stabilito la data del 12 giugno 1923 per la prossima sessione del Consiglio, che avrà anch'essa luogo a Ginevra.

ITALIA

L'emigrazione in un discorso dell'on. Mussolini. — Ha recentemente avuto luogo, a Milano, la premiazione di 40 allieve del Corso speciale di emigrazione tenuto presso la scuola normale femminile « Carlo Tenca ».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, presente alla cerimonia, pronunziò un breve discorso, nel quale, fra l'altro, ha detto :

« E' inutile discutere se l'emigrazione sia un bene o se sia un male. Essa costituisce un fatto, un bisogno fisico del popolo italiano, il quale non può tutto essere contenuto nella propria terra d'origine. Su questa situazione, creata dalla natura stessa del nostro paese e dalla vitalità inesauribile della nostra razza, si imposta il problema della espansione italiana che si svolge ormai in tutti i sensi. E' un problema morale non meno che economico e politico, da cui dipende in parte il problema della nostra ricostruzione. Il Governo intende infatti dedicare all'emigrazione tutte le proprie cure e la più viva e fraterna attenzione, giacchè, ovunque trovasi un italiano, ivi trovasi la patria e il Governo »

L'Italia alla testa delle nazioni emigratorie. — L'emigrazione italiana nel dopo-guerra.

Nel periodo precedente alla guerra europea, e precisamente nel quinquennio 1910-1914, emigrarono dall'Italia in media ogni anno 562 mila connazionali, dei quali 277 mila per paesi continentali e 288 mila per paesi transoceanici.

Nel 1920, quantunque le condizioni del mercato del lavoro in quasi tutti i paesi esteri non fossero quelle dell'ante-guerra, l'emigrazione italiana accennò a prendere in linea generale il ritorno ordinario. Partirono infatti per l'estero nell'anno 1920 circa 412 mila emigranti, dei quali 201 mila per paesi continentali (153 mila solo per la Francia) e 211 mila per paesi transoceanici (di cui 169 mila per gli Stati Uniti).

Nel 1921, acutizzandosi il disagio economico in tutti i paesi, l'emigrazione italiana subì una sensibile diminuzione. Il totale si elevò a quasi 279 mila persone di fronte a 412 mila dell'anno precedente : l'emigrazione continentale discese a 85 mila.

Nel 1922 l'emigrazione complessiva (276.960) si è mantenuta quasi stazionaria con una lieve diminuzione di qualche migliaio. Risulta un aumento notevole nell'emigrazione continentale, quasi del doppio, ed una diminuzione di quasi la metà in quella transoceanica. Gli Stati Uniti perdono il primato nella nostra emigrazione transoceanica, poichè la cifra degli espatri per la grande repubblica americana discende, a causa delle leggi restrittive federali, a sole 42.075 persone.

Se si prendono, ora, in esame le statistiche degli altri paesi d'Europa che danno più largo contributo all'emigrazione, si rileva che la

ripresa del dopo-guerra si mantiene tuttora in proporzioni bassissime di fronte al fiorire dei movimenti emigratori dell'ante-guerra.

Come nel decennio più prossimo del periodo dell'anteguerra l'Italia occupava il primo posto con 562 mila emigranti, lasciando a grande distanza la Gran Bretagna e Irlanda (con 351.572), che occupa il secondo posto nella scala migratoria, *così anche nel 1920, nel 1921, nel 1922, l'Italia si presenta come il paese della più forte emigrazione, distanziando notevolmente le quote degli altri paesi, compreso il Regno Unito.*

Questo risultato è dovuto, in gran parte, anche alle vigili cure e all'opera pertinace del nostro Commissariato generale dell'Emigrazione che ha facilitato, sorretto ed indirizzato i nostri lavoratori con giudiziosa previggenza.

Ecco ora la statistica migratoria per i singoli Stati nel triennio 1919-1921:

Italia	emigranti 893.681	Svezia . emigranti 26.551
Gran Bretagna e Irlanda	» 634.514	Svizzera » 18.180
Spagna	» 279.917	Danimarca » 14.965
Portogallo	» 104.670	Belgio . » 13.551
Germania	» 35.053	Finlandia » 10.237

Il IV Congresso nazionale d'igiene industriale. — Il Comitato di organizzazione per il *IV Congresso nazionale d'igiene industriale*, che dovrà aver luogo il prossimo anno ad una data non ancora fissata, ha recentemente stabilito il programma del Congresso stesso. Figureranno all'ordine del giorno le seguenti questioni: 1° Effetti del lavoro uniforme e monotono sull'organismo umano (relatori: professori Cevidalli e Donaggio); 2° Assistenza alle donne incinte tanto in buona salute che ammalate (relatori: professori Ferroni e Devoto); 3° Intossicazioni professionali attraverso le vie respiratorie (relatori: professori Preti e Monti); 4° Orari ridotti di lavoro per i lavoratori colpiti da invalidità parziale (relatori: professori Pieraccini e Vitali); 5° Esame critico del progresso compiuto nel campo della fisiologia e della patologia del lavoro (relatore: prof. Giglioli); 6° risultati igienici e sanitari delle assicurazioni obbligatorie in Italia.

A U S T R I A

L'emigrazione nel 1922. — L'Ufficio austriaco dell'emigrazione ha recentemente pubblicato i dati completi sull'emigrazione oltre mare nel 1922 e sulle domande di informazioni ricevute nel corso dell'anno predetto. Dalla seguente tabella si rileva l'aumento della emigrazione e delle domande d'informazioni, distintamente per ciascun mese dal gennaio al dicembre.

M E S E	Emigranti	Domanda d'informaz'onib
Gennaio	419	1.855
Febbraio	308	1.582
Marzo	685	1.764
Aprile	663	1.782
Maggio	809	1.872
Giugno	719	1.392
Luglio	902	1.570
Agosto	930	1.672
Settembre	1.036	1.692
Ottobre	1.583	2.717
Novembre	1.214	3.061
Dicembre	1.273	3.021
TOTALE	10.579	23.889

A seconda del luogo d'origine gli anzidetti emigranti vanno ripartiti così: dal Burgenland 5346; da Vienna 2093; dalla Bassa Austria 1.098; da altri distretti 2.042. A seconda del luogo di destinazione, essi poi vanno distinti nel modo seguente: 8.256 si diressero agli Stati Uniti; 1.472 al Brasile; 585 in Argentina, 70 in Egitto; 38 in Palestina; 30 nelle Indie oerlandesi; 25 al Canadà; 22 al Messico; 20 nell'Uruguay; 61 ad altri paesi.

Dei 10.579 emigranti, 6021 erano uomini e 4,558 donne. Di essi, 7.441 risulta che hanno viaggiato soli; mentre gli altri raggruppati in 1.017 famiglie, comprendenti 3.128 persone. Soltanto 2.190 emigranti avevano pagato il biglietto a loro spese, perchè 8.389 hanno intrapreso il viaggio a spese dei parenti stabiliti nei paesi d'immigrazione e alcuni a spese dei Governi esteri.

BELGIO

Immigranti polacchi per il Belgio. — Sono in corso trattative fra il Governo belga e quello polacco per avviare nel Belgio un certo numero di operai polacchi, i quali verrebbero avviati nel lavoro delle miniere di carbone. Tale immigrazione avrebbe lo scopo di sopperire alla deficienza di mano d'opera, verificatasi in seguito all'esodo dei minatori belgi verso la Francia e il territorio della Saar, dove questi ultimi sono stati attirati dal maggior guadagno, dipendente dal pagamento dei salari in valuta francese, e dalla possibilità di un lavoro

giornaliero di maggior durata di quello che essi possono compiere nel Belgio, dove la legge delle otto ore viene applicata rigorosamente. Il fabbisogno di minatori nel Belgio ascenderebbe attualmente, a quanto sembra, a sette o ottomila uomini; ma per il momento non vi sarebbero avviati dal Governo polacco che da 350 a 400 operai.

Progetto di legge sull'assicurazione per la vecchiaia. — Dal Governo belga è stato recentemente presentato al Parlamento un progetto di legge sull'assicurazione per la vecchiaia e la morte prematura dei lavoratori, il cui salario non ecceda i 9000 franchi all'anno. Rimangono esclusi dalle nuove disposizioni i funzionari, gli impiegati e i minatori, i quali godono attualmente di un regime speciale. Il fondo dell'assicurazione, secondo il progetto in parola, verrebbe costituito dai versamenti fatti dallo Stato, dai datori di lavoro e dagli operai. I pagamenti di questi ultimi sarebbero effettuati nelle proporzioni seguenti:

1^o) operai celibi minori di 18 anni, e operaie: 1 franco al mese.

2^o) operai celibi di 18 anni o più, vedovi e divorziati: 2 franchi al mese.

3^o) operai ammogliati: 3 franchi al mese.

La quota mensile dei datori di lavoro è fissata invece come segue:

1^o) per ogni operaio celibe minore di 18 anni e per ogni operaia: 1 franco.

2^o) per tutti gli altri: 2 franchi.

Per ogni franco versato dall'interessato, lo Stato dovrebbe contribuire annualmente con:

1 franco, per gli assicurati nati dal 1861 al 1868.

0,75, per gli assicurati nati dal 1869 al 1874.

0,60, per gli assicurati nati dal 1875 al 1880.

0,50, per gli assicurati nati posteriormente al 1880.

All'età di 65 anni gli assicurati verrebbero a godere di una rendita di 720 franchi e, in caso di decesso, le loro mogli e figli legittimi di una rendita di 360 franchi. Siccome, all'epoca dell'entrata in vigore della nuova legge, gli assicurati di una certa età non avrebbero davanti a loro il tempo necessario per raggiungere il massimo della rendita, il progetto prevede la concessione, da parte dello Stato, di un complemento di rendita, che dovrà aggiungersi a quella acquisita dagli interessati. Lo Stato accorderebbe inoltre una somma complementare a quegli operai che effettuassero versamenti facoltativi oltre quelli prescritti dalla legge.

Accanto alle assicurazioni obbligatorie il nuovo progetto crea una classe di assicurati liberi, che potranno godere degli stessi vantaggi accordati dallo Stato agli assicurati obbligatori. Possono essere compresi tra gli assicurati liberi: tutte le persone « indipendenti » le cui

rendite annuali non oltrepassino i 12.000 franchi, le loro mogli e i loro figli legittimi di almeno 6 anni, nonchè le mogli e i figli legittimi di almeno 6 anni di coloro che sono compresi nell'assicurazione obbligatoria.

Il progetto prevede ancora l'estensione di tutte le disposizioni di cui sopra a tutti gli operai stranieri, lavoranti nel territorio belga, purchè nei loro paesi di origine uguale trattamento venga garantito ai lavoratori belgi, che eventualmente vi risiedessero per ragioni di lavoro.

Il progetto non incontra il favore dei socialisti del Belgio, i quali pare vogliano presentare un controprogetto, per il quale, tra l'altro, la rendita prevista di 720 franchi verrebbe elevata a 1050.

D A N I M A R C A

Andamento dei salari. — L'Ufficio di statistica ha recentemente pubblicato i dati riferentisi ai salari durante il terzo trimestre 1922. Il salario medio generale è risultato di Kr. 1.42 all'ora; per gli operai specializzati di Kr. 1.73; per i lavoratori semplici di Kr. 1.40; per le donne di Kr. 0.90. Si è dunque verificata una forte riduzione, poichè le corrispondenti cifre dello stesso trimestre dell'anno precedente erano state rispettivamente di Kr. 1.70; 2.05; 1.68; 1.06. Le mercedi operaie della capitale sono risultate superiori a quelle delle provincie, come si può rilevare dal seguente specchietto, i cui dati rappresentano la media dei salari di 48000 operai della capitale e 52000 della provincia.

SALARIO ORARIO MEDIO	Kr. Capitale		Kr. Provincie	
	1921	1922	1921	1922
Operai specializzati	2.29	1.92	1.80	1.53
Lavoratori semplici	1.85	1.53	1.58	1.31
Donne	1.11	0.95	0.97	0.82
Media generale	1.84	1.53	1.57	1.32

Tenendo conto delle singole professioni, la media più alta è data dai muratori con Kr. 2.63 per ora. Seguono i lavoratori del porto con Kr. 2.31; i carpentieri con Kr. 2.27; gli imbianchini, con Kr. 2.07; gli stuccatori e i tipografi con Kr. 1.98. Le medie più basse sono date dai salari delle donne addette alle legatorie di libri e da quelli delle cucitrici, con, rispettivamente, Kr. 0.99 e 0.91 all'ora.

L'emigrazione nel 1922. — Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio di statistica, il numero delle persone che emigrarono dalla Dani-

marca, durante il 1922, ammonta a 4094, il che importa una diminuzione di 1200 persone in confronto degli emigrati del 1921 e di 2000 in confronto di quelli del 1920. Tenendo conto dell'epoca delle partenze si hanno le seguenti cifre: 1° trimestre, 509; 2° trimestre, 1268; 3° trimestre, 1225; 4° trimestre, 1092. A seconda dell'età e del sesso la cifra di cui sopra va rispartita come segue:

E T À	S E S S O	
	Uomini	Donne
Sotto i 15 anni	332	259
Da 15-24 »	1.107	486
Da 25-39 »	813	608
Oltre 40 »	263	260
Totale	2.475	1.619

La diminuzione è stata più forte fra gli uomini che fra le donne; maggiore fra i giovani che fra gli anziani.

Rispetto al paese di destinazione si ha che 2956, cioè circa il 75 %, si diressero agli Stati Uniti; 351 al Canada; 723 nell'America del Sud; 52 in Australia; 11 in Africa; 1 in Asia. L'emigrazione verso gli Stati Uniti e il Canada è in diminuzione; quella verso l'America del Sud è, invece, in aumento. La distribuzione professionale dei 2243 emigranti superiori ai 15 anni è la seguente: 595 agricoltori, 511 operai e domestici, 521 artigiani, 382 commercianti, 42 marinai, 192 appartenenti ad altre professioni.

Ufficio di emigrazione canadese. — Secondo il giornale « Politiken », il Governo canadese avrebbe ottenuto da quello danese l'autorizzazione di aprire in Danimarca un Ufficio di emigrazione. Tra le attribuzioni dell'Ufficio, oltre quella di fornire agli interessati tutte le notizie che loro possono occorrere, vi sarebbe anche quella di sottoporre coloro che desiderano emigrare al Canada ad una specie di esame, per evitare che essi abbiano ad imbarcarsi e compiere il viaggio col pericolo di essere poi respinti.

FINLANDIA

L'Emigrazione nel 1922. — Dai dati provvisori pubblicati dall'Ufficio centrale finlandese delle Statistiche risulta che, durante il 1922, 5714 individui, di cui 2.766 uomini e 2.948 donne, hanno emigrato dalla Finlandia. Di essi, 1.288 (430 uomini e 858 donne)

provenivano dai distretti urbani; 4426 (1.336 uomini e 2.090 donne) dai distretti rurali. Tali cifre sono le più alte che siano state registrate dal 1914 in poi.

FRANCIA

Mano d'opera inglese in Francia. — Si sono recentemente riuniti a Parigi il Ministro britannico del Lavoro e quello francese delle Regioni liberate per esaminare la possibilità d'impiego dei lavoratori inglesi disoccupati nelle regioni devastate del Nord della Francia. Un piano completo sarebbe già stato elaborato e, secondo quanto pubblica la stampa francese, non resterebbe che fissare il numero dei lavoratori che dovranno trasferirsi in Francia.

GRAN BRETAGNA

Gli infortuni sul lavoro nel 1921. — Il Ministero dell'interno (*Home Office*) ha testè pubblicato il suo rapporto sull'applicazione, durante il 1921, della legge del 1906, che indennizza i lavoratori vittime di infortuni sul lavoro (*Workmen's Compensation Act*), e della legge del 1880, che ha posto il principio della responsabilità patronale (*Employers' Liability Act*). Secondo il rapporto in parola, durante il 1921, si ebbero 7.315.866 assicurati, contro 8.348.150 nel 1920. La cifra totale dei casi d'indennizzo si è elevata, nell'anno in questione, a 285.746, che hanno dato luogo al pagamento di 5.509.395 sterline. Lo specchio seguente riassume, a partire dal 1911, il numero dei casi, che hanno dato luogo a indennità e le somme globali delle indennità stesse.

A N N O	Numero dei casi	Indennità in sterline
1911	423.052	3.056.404
1912	428.005	3.174.101
1913	480.668	3.361.950
1914	442.116	3.465.361
1915	392.570	3.203.903
1916	388.430	3.196.732
1917	382.256	3.402.366
1918	382.135	4.398.136
1919	368.463	4.616.723
1920	385.517	5.078.009
1921	285.746	5.509.395

Come si vede, dunque, le cifre degli aventi diritto ad indennità d'infortunio sono andate sempre diminuendo, mentre le somme versate sono diventate sempre maggiori: ciò a causa dei forti aumenti, che hanno subito i salari nel periodo posteriore alla guerra. Le cifre maggiori furono raggiunte nel 1920 con un totale di 5.978.000 sterline. I dati soprariportati non rappresentano che le somme effettivamente versate ai lavoratori o alle loro famiglie, non quelle che gravano sull'industria. Bisognerebbe aggiungere le spese per medicinali e per i medici, quelle di procedura e quelle di amministrazione: spese che, per il 1921, si calcola ascendano almeno a 8.500.000 sterline.

Considerando i sette gruppi di industrie, ai quali la legge di assicurazione contro gli infortuni si estende, la situazione per ciascuno di questi gruppi risulta come segue:

GRUPPI DI INDUSTRIE	Assicurati	Totale pagamenti in sterline	Media per testa
Navigazione	201.464	156.525	15 st. 6 pence
Fabbriche	5.218.311	2.463.782	9 » 5 »
Bacini e darsene.	127.844	211.385	33 » 1 »
Miniere.	1.109.023	2.257.511	40 » 9 »
Cave	62.722	65.171	20 » 9 »
Costruzioni	86.444	66.889	15 » 6 »
Ferrovie	510.058	288.132	11 » 4 »
	7.315.866	5.509.395	15 st. 1 pence

Le vertenze operaie nel 1922. — Gli scioperi verificatisi nella Gran Bretagna e nel Nord dell'Irlanda durante il 1922 hanno raggiunto il numero di 965. Vi hanno preso parte diretta 511.000 operai e altri 40 mila sono stati indirettamente colpiti a causa della chiusura degli stabilimenti, in conseguenza degli scioperi stessi. Se si aggiungono ad essi altri 4000, che hanno preso parte agli scioperi cominciati nel 1921 e finiti nei primi giorni del 1922, si ha che la cifra totale degli scioperanti, nel detto anno, si aggira intorno ai 555.000. Il numero delle giornate perdute, a causa degli scioperi, si calcola a 19.900.000, di cui 13.000.000 dovute alla serrata dell'industria meccanica. È stata questa la vertenza più seria che si abbia avuto nel 1922. Cominciata il 13 marzo, essa si è protratta fino a giugno, lasciando senza lavoro, per un periodo di tre mesi, oltre 250.000 operai.

Altre due vertenze importanti furono quelle delle maestranze

dei cantieri navali (90.000 operai) e quella dei tipografi (10.000 operai); entrambe causate dai ribassi di salario imposti dai datori di lavoro. Il conflitto degli operai dei cantieri navali cominciò il 29 marzo e cessò il 6 maggio, in seguito all'accettazione da parte degli operai delle riduzioni di salario, con qualche modificazione relativamente alle date per l'effettuazione delle riduzioni stesse. La vertenza dei tipografi durò dal 21 luglio al 17 agosto: anche qui gli operai accettarono una riduzione progressiva del loro salario, con la sola modificazione della data dell'ultima riduzione, che venne fissata per la fine del 1923.

Rispetto alle diverse professioni, le 565 vertenze vanno ripartite come segue:

INDUSTRIA O PROFESSIONE	Numero delle vertenze	Operai colpiti	Giornate lavorative perdute
Costruzione	62	8.000	170.000
Miniere di carbon fossile	151	118.000	1.320.000
Miniere e cave	14	8.000	141.000
Costruzioni meccaniche	25	202.000	13.676.000
Costruzioni navali	26	94.000	3.475.000
Industrie tessili	21	5.000	68.000
Industria vestiario	23	3.000	46.000
Trasporto	53	8.000	80.000
Industrie agricole e pesca	6	2.000	35.000
Tipografie e cartiere	14	16.000	276.000
Prodotti chimici, laterizi, vetri ecc.	12	1.000	33.000
Generi alimentari e tabacchi	19	6.000	67.000
Commessi di magazzini	4	1.000	2.000
Altri impiegati privati	20	2.000	26.000
Funzionari	31	6.000	118.000

Mercato del lavoro durante il mese di febbraio. — Il miglioramento del mercato della mano d'opera, iniziato durante il mese di gennaio, è continuato anche nel mese di febbraio. Infatti, tanto i rapporti delle *Trade Unions* quanto i dati forniti dagli uffici dell'assicurazione nazionale, segnalano una diminuzione nel numero dei disoccupati. Per le *Trade Unions*, su 1.888.041 membri, cui tali rapporti si riferiscono, solo 155.165 si trovavano senza lavoro alla fine del febbraio: il che dà una percentuale di 13,1, contro 13,7, risultante alla fine di

gennaio, e 16.3 alla fine di febbraio 1922. L'assicurazione nazionale, da canto suo, su 11.750.450 assicurati nella Gran Bretagna e nel nord dell'Irlanda (8.541.030 uomini e 3.209.420 donne), segnala 1.388.860 indennizzati, cioè l'11.8 %, contro il 12.7 % segnalato al 22 gennaio dello stesso anno. Non sono compresi in queste cifre i disoccupati dell'agricoltura e del servizio domestico, cui l'assicurazione non si estende, e coloro i quali hanno trascurato di iscriversi presso gli uffici di collocamento. Ecco poi come vanno ripartiti gli effettivi sindacali, di cui si posseggono i dati :

	Numero dei membri a fine febbraio	Disoccupati		In più o in meno in rapporto di :	
		Numero	Percentuale	Gennaio 1923	Febbraio 1922
Costruzione	125.226	11.102	8,9	- 0,1	- 2,2
Estrazione carbone	134.343	8.133	6,1	-	- 7,6
Industria meccanica e can- tieri navali	416.627	100.425	24,1	- 0,9	- 4,2
Metallurgia	55.854	5.329	9,5	- 1,4	- 5,2
Tessitura : Cotone.	60.771	4.625	7,6	-	- 3,3
Lana	12.213	136	1,1	-	- 1,6
Diversi	57.095	2.507	4,4	- 0,1	- 0,6
Libro	96.053	5.432	5,7	- 10,6	- 2,3
Mobili.	23.902	1.774	7,4	- 1,6	- 0,2
Industria del legno	44.044	2.824	6,4	- 0,6	- 3,9
Calzature.	75.904	3.858	5,1	- 0,7	- 0,2
Vestiario	42.847	1.316	3,1	- 0,7	- 1,2
Cuoio	6.741	587	8,7	- 0,3	- 1,3
Vetro	1.241	38	3,1	+ 0,4	- 2,1
Vasellame	31.000	5.500	17,7	- 1,7	- 4,3
Tabacco	4.878	1.559	32,0	+ 0,7	+ 2,9
	1.188.041	155.165	13,1	- 0,6	- 3,2

Un nuovo progetto di legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. — Un nuovo progetto di legge sull'assicurazione contro la disoccupazione è stato sottoposto, in seconda lettura, alla Camera dei Comuni il 6 marzo 1923. Secondo tale progetto, le cui disposizioni si limitano soltanto ad apportare alcune modificazioni alle misure fin oggi adottate, lasciando inalterati i principi dell'attuale legislazione, il quarto periodo speciale d'indennità, che dovrebbe spirare al 1° luglio 1923, verrebbe prorogato al 17 ottobre dello stesso anno. Durante

tale periodo, l'assicurato potrebbe ricevere l'indennità per 44 settimane consecutive, con una sola sospensione di 15 giorni dopo 22 settimane. A partire dal 1923, l'annata, agli effetti dell'indennità, verrebbe calcolata da metà ottobre a metà ottobre. Durante il primo anno, e cioè dall'ottobre 1923 all'ottobre 1924, il numero delle settimane d'indennità potrebbe elevarsi a 26 anche per gli assicurati che non avessero al loro attivo il numero di quote previste dalla legge. Tuttavia, mentre coloro i quali avranno versato regolarmente tutte le quote dovute avranno diritto a percepire l'indennità per 26 settimane ininterrottamente, quelli che ancora non hanno raggiunto il numero delle quote prescritte, percepirebbero l'indennità con una interruzione di tre settimane dopo le prime dodici. Per gli anni successivi, il massimo di ventisei settimane non verrebbe più, secondo il progetto, accordato a chi non avesse al suo attivo il versamento delle quote, richieste dalla legge. Il progetto propone inoltre:

a) di ridurre, appena colmato l'attuale *deficit* del fondo di disoccupazione, il tasso delle quote in modo che esso non possa oltrepassare le cifre seguenti:

	Imprenditori	Lavoratori
Uomini	6 pence	6 pence
Donne	5 »	4 »
Ragazzi	3 »	3 »
Ragazze	2 $\frac{1}{2}$ »	2 »

b) di riportare, appena la solvibilità del fondo di disoccupazione sarà nuovamente assicurata, il contributo dello Stato alle proporzioni anteriori (*legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 1920*), a un quarto cioè del versamento degli imprenditori e degli operai;

c) di assicurare condizioni più eque ai disoccupati intermittenti, che gli attuali regolamenti privano talvolta ingiustamente dell'indennità;

d) di autorizzare le autorità locali di educazione a emanare, sotto riserva di approvazione da parte del *Board of Education* e del Ministero del Lavoro, disposizioni speciali relativamente all'indennità dei disoccupati minori di 18 anni, nel senso che le indennità potrebbero essere pagate a tale categoria di disoccupati per il tramite delle autorità di educazione, le quali dovrebbero, in pari tempo, aiutarli nella ricerca di una conveniente occupazione.

IRLANDA (Stato Libero)

Disoccupazione. — Il numero delle persone iscritte presso gli uffici di collocamento, al 26 febbraio 1923, era di 36.079, di cui 33.699 provvisti di indennità di disoccupazione. La seguente tabella mette in confronto le cifre dei disoccupati alla data predetta con quella del corrispondente periodo del 1922.

	al 26 febbraio 1923	al 26 febbraio 1922
Uomini	28.296	41.590
Donne	6.445	8.476
Giovanetti	667	814
Giovanetto	671	737
TOTALE	36.079	51.617

Emigrazione. — Durante l'anno 1922 hanno emigrato dall'Irlanda meridionale (territorio dello Stato Libero) complessivamente 21.093 persone. Comparando questa cifra col totale degli emigranti del 1913, in cui ben 44.396 persone hanno lasciato l'Irlanda per paesi stranieri, e con quello dell'anno 1921, in cui gli emigranti raggiunsero la cifra di 26.056, si trova che l'emigrazione ha subito, nell'anno decorso, una forte diminuzione. La causa di tale diminuzione va ricercata non in un miglioramento delle condizioni economiche, ma nel fatto che l'emigrazione dei giovani è rigidamente vietata sia da parte del Governo che da parte del partito repubblicano: il che si spiega per le condizioni politiche del paese. Ed infatti la maggior parte degli emigranti è stata di donne, il numero delle quali ha superato quello degli uomini del 54 %. Con riguardo ai paesi di destinazione le maggiori partenze sono state per l'America del Nord (l'84 %); del rimanente, parte risultano diretti in Inghilterra, parte nelle colonie inglesi.

Il numero dei rimpatri, nello stesso periodo, è stato di 5439.

NORVEGIA

La disoccupazione alla fine di febbraio. — Dalla fine di gennaio alla fine di febbraio 1923 il numero degli operai disoccupati, iscritti presso gli uffici di collocamento, è leggermente diminuito. Da un totale di 23.495 individui (21.837 uomini e 1.658 donne) a fine gennaio esso è infatti disceso, alla fine di febbraio, a un totale di 22.881 (21.244 uomini e 1.637 donne). La diminuzione si rivela ancora più

forte se si confrontano le cifre di febbraio 1923 con quelle del corrispondente mese dell'anno precedente, nel qual periodo i disoccupati ascendevano a 30.640, di cui 28.190 uomini e 2.450 donne.

PAESI BASSI

L'assicurazione contro la disoccupazione dal 1911 al 1922. — Il Ministro del Lavoro dei Paesi Bassi ha recentemente diretto al Presidente della Camera dei Deputati un memoriale in cui si trovano riassunti tutti i dati statistici relativi all'assicurazione contro la disoccupazione nel periodo che va dal 1911 al 1922. La seguente tabella, compilata in base alle cifre riportate nel memoriale in parola, riproduce il numero degli associati, che contavano, al principio di ciascun anno, a partire dal 1911, le diverse Casse di assicurazione contro la disoccupazione. Il numero indice di disoccupazione vi è calcolato in base al rapporto tra il totale delle giornate di lavoro, che l'insieme degli operai associati avrebbe potuto fornire, e il numero effettivo delle giornate di mancata occupazione.

ANNO	Numero indice di disoccupazione	Numero degli assicurati al 1° gennaio	Totale delle indennità pagate (in migliaia di fiorini)
1911.	2,5	43.300	96,2
1912.	4	48.500	152,7
1913.	5	58.900	336,8
1914.	13,8	70.500	1.822,6
1915.	12	80.900	2.498,7
1916.	5,1	116.700	593
1917.	6,1	142.900	778,9
1918.	7,5	165.000	1.203,9
1919.	7,7	216.300	2.805,8
1920.	5,8	307.900	15.678,6
1921.	9	398.300	15.508,5
1922 (1° semestre)	12,5	386.100	12.500

Prima della guerra le Casse di assicurazione contro la disoccupazione, costituite dagli stessi lavoratori, erano sovvenzionate soltanto dai Comuni. Un regolamento del 22 agosto 1914, conosciuto sotto il nome del regolamento *Treub*, introdusse un regime provvisorio di sovvenzione da parte dello Stato, reso definitivo con decreto del 2 dicembre 1916,

e considerevolmente esteso, non solo riguardo all'entità della sovvenzione, ma anche al campo d'applicazione, dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 31 ottobre 1919. Questa estensione dell'intervento dello Stato risulta chiaramente dai dati della seguente tabella, in cui le cifre debbono intendersi per migliaia di fiorini :

A N N O	Quota degli assicurati	Sovvenzione dei comuni	Sovvenzione dello Stato
1911.	58,3	37,9	—
1912.	119,6	42,1	—
1913.	335,7	51,1	—
1914.	905,4	361,5	555,7
1915.	146,2	1.695,5	1.257,-
1916.	103,7	237,2	252,2
1917.	317,3	151,6	143,8
1918.	542,5	280,5	279,9
1919.	1.152,5	914,2	1.906,8
1920.	2.704,2	2.615,3	9.566,7
1921.	3.252,6	1.808,5	8.507,1
1922.	4.300	3.324	4.498,-

POLONIA

I lavoratori polacchi in Francia. — Si calcola a oltre 56.000 il numero dei polacchi, che lavorano attualmente in Francia. Di essi 42.000 si trovano distribuiti nelle miniere di carbone, 8.000 in altre industrie e 6000 nell'agricoltura. La maggior parte degli operai polacchi, che si recano in Francia, vengono arruolati a mezzo di contratti collettivi, conformemente agli accordi intervenuti tra i Governi francese e polacco. Ad ogni richiesta di lavoratori, il Governo polacco designa le zone di arruolamento ; gli uffici di collocamento propongono la mano d'opera ; i rappresentanti del *Comité des Houillères* e della *Confédération Générale des Associations Agricoles des régions dévastées* accertano la validità fisica e la capacità tecnica dei lavoratori proposti, dopo di che questi vengono inviati in Francia per via di mare, avendo la Germania sollevato difficoltà per il loro transito. I trasporti marittimi vengono eseguiti dalla *Société Générale Transatlantique*. In misura più esigua sono gli arruolamenti individuali, proposti dalle famiglie polacche residenti in Francia. Ai lavoratori isolati viene rimesso, a cura del rappresentante del Governo francese per i servizi dell'emigrazione, un *certificat d'embauchage*.

RUSSIA

Colonizzazione svizzera in Russia. — Secondo informazioni pervenute da Mosca, il Governo dei Soviets ha concluso un trattato con una importante Società svizzera per lo sfruttamento agricolo di alcuni distretti dell'Ucraina e della Russia Bianca. La Società svizzera impianterà fra breve in quei territori delle scuole tecniche di agricoltura ed è già stato previsto un contributo di un milione di franchi francesi per coprire le prime spese di detto impianto. Il trattato in parola dovrà aver vigore fino al 1° gennaio 1926; esso, però, potrà essere rinnovato. Un Comitato di sorveglianza controllerà l'attività della società: esso sarà composto di due membri eletti dal Governo dei Soviets, di due membri eletti dalla Società svizzera di colonizzazione, e infine, di un quinto membro, che sarà eletto dai quattro precedenti.

Immigrazione agricola. — Per risanare e sviluppare l'economia agricola in forma razionale, nelle regioni dove abbondano le terre fertili incolte, il Commissariato per l'Agricoltura è stato, con recente decreto, incaricato dal Governo dei Soviets di costituire, detraendolo dai demanii dello Stato, nelle regioni del Volga e del Sud-Est, un fondo di 224.000 «deciatine», da ripartirsi fra immigranti agricoltori. Questi dovranno possedere il capitale necessario per l'impianto e la gestione dell'azienda. Speciali accordi dovranno intervenire per fissare l'entità del detto capitale, il modo con cui dovrà essere impiegato e l'ammontare dell'affitto. Le imposte e tutti gli altri obblighi verso lo Stato, compresi quelli riferentesi alla legislazione operaia ed agricola, saranno gli stessi che per gli altri cittadini della Repubblica. Facilitazioni saranno accordate agli immigranti per il trasporto delle persone e degli attrezzi agricoli e per i diritti di dogana sulle macchine, utensili, sementi e concimi. Sebbene il decreto non faccia alcuna menzione della nazionalità degli immigranti, da quanto si può arguire dai commenti apparsi sui giornali comunisti, pare che esso debba intendersi limitato soltanto ai russi emigrati in America, che volessero ritornare in patria.

La disoccupazione al 1° dicembre 1922. — Secondo i dati pubblicati dal Commissariato del Lavoro, il numero dei disoccupati russi, alla data del 1° dicembre 1922, ammontava a 243.950, il che costituisce un aumento di 30.132 disoccupati rispetto alle cifre del 1° Novembre. Il 45 % del totale apparteneva ai distretti di Pietrogrado e di Mosca, ove i disoccupati ammontavano rispettivamente a 71.373 per il primo e 55.353 per il secondo.

Durante il mese di novembre vennero registrati dai diversi uffici di collocamento 150.804 nuovi disoccupati, di cui 34907 a Mosca e 16387 a Pietrogrado. Gli impieghi offerti nello stesso periodo sono stati complessivamente 96.881, di cui 25743 a Mosca e 10.882 a Pietrogrado: il numero di offerte di impiego corrispondeva, dunque, a Pietrogrado al 67.8 % e a Mosca al 74.4 % dei disoccupati; negli altri uffici di collocamento la media è stata del 60,5 %.

Per la seconda quindicina di ottobre e la prima e seconda quindicina di novembre i rapporti bimestrali degli uffici di collocamento segnalano un aumento della domanda di mano d'opera soltanto per Mosca. Nelle altre località, compresa Pietrogrado, la domanda di mano d'opera ha segnato una diminuzione. A Mosca il numero delle domande ha raggiunto il 61.4 % dei disoccupati registrati durante la seconda quindicina di ottobre, il 66.9 % durante la prima quindicina di novembre e l'81.9 % durante la seconda. Per Pietrogrado, durante gli stessi periodi, le cifre corrispondenti sono state 80.5; 73.9 e 61.7, e per gli altri uffici provinciali di collocamento 72.2; 62.2 e 59.1. Per quanto riguarda i dati di Pietrogrado, bisogna notare che essi si riferiscono ai soli abitanti della città poichè, durante il mese di novembre, gli uffici di collocamento hanno cessato di registrare i disoccupati della campagna.

I salari durante il 1922. — In Russia anche i salari, come le altre condizioni economiche e sociali, tendono verso un regime liberale. Il Consiglio superiore delle tariffe, che aveva l'incarico di fissare ogni mese il minimo dei salari e il massimo degli stipendi per gli impiegati più elevati in grado, oggi non esiste più, ed i salari vengono stabiliti da una Commissione speciale composta pariteticamente da rappresentanti delle autorità governative e da rappresentanti dei sindacati. Ma l'importanza di questa Commissione diventa sempre più debole con l'estendersi del sistema dei contratti collettivi, che hanno incontrato a tal punto il favore delle classi operaie da costituire a Pietrogrado quasi la regola. Questo ritorno alla libertà ha avuto come conseguenza un rialzo sensibile dei salari reali. Date le continue variazioni del corso del rublo e del costo della vita ed il fatto che le mercedi vengono per lo più pagate parte in natura e parte in denaro, è però molto difficile determinare oggi il valore reale dei salari. Le ultime statistiche ufficiali sui salari reali non oltrepassano la metà del 1922. Nella tavola che segue i salari sono espressi in rubli anteguerra. Si è presa come base non la parità con l'oro, ma il potere d'acquisto dei salari in confronto delle più importanti derrate di prima necessità.

	1913	Gennaio 1922	Agosto 1922
Russia in generale.			
Industrie prese insieme	22	5,77	9,55
Industria metallurgica	33	5,03	9,90
» tessile	18	4,32	6,52
» chimica	20	—	—
» tipografica	22	—	—
» dell'alimentazione	15	—	—
Mosca.			
Industrie prese insieme	25	8,77	14,37
Industria metallurgica	33	8,90	15,02
» tessile	22	9,40	11,42
» chimica	23	7,53	17,10
» tipografica	32	8,05	13,43
» dell'alimentazione	21	11,72	23,2
Pietrogrado.			
Industrie prese insieme	32	6,67	14,27
Industria metallurgica	45	6,69	13,67
» tessile	22,5	4,79	11,88
» chimica	28,8	7,61	19,76
» tipografica	34,6	8,02	11,47
» dell'alimentazione	22,3	5,75	12,82

Nel gennaio 1922, dunque, quasi in nessun ramo dell'industria, i salari reali raggiungevano i 10 rubli di anteguerra, al mese. Ma, nel mese di agosto, a Mosca, soltanto il 25 % degli operai ricevevano salari inferiori ai 10 rubli di anteguerra; degli altri, il 36 % aveva salari dai 10 ai 15 rubli, il 21 % dai 15 ai 20, il 18 % salari superiori ai 20 rubli. La media dei salari rappresentava, nel gennaio 1922, il 26 % di quelli anteguerra, nel giugno il 35 % e nell'agosto il 43 %. In qualche industria tale proporzione venne anche di parecchio superata: così nelle officine di prodotti chimici di Pietrogrado e di Mosca, ove i salari corrisposti raggiunsero il 76 % di quelli di anteguerra. Dopo il mese di agosto i salari reali, per effetto del rincaro del costo della vita, risul-

tano più bassi : ciò si rileva dalle statistiche incomplete, che si posseggono per i mesi di settembre e ottobre.

Il valore dei salari varia con la situazione delle imprese. Quelli che guadagnano di meno, in genere, sono gli operai delle industrie sottoposte direttamente all'Amministrazione statale. Salari maggiori ricevono, invece, gli operai delle altre industrie, i cui sbocchi non sono regolati esclusivamente dallo Stato. Così nel dicembre u. s., mentre un impiegato dei trasporti di classe media non riceveva che 4 rubli di anteguerra al mese, un operaio metallurgico guadagnava in provincia circa 10 rubli e un operaio delle industrie tessili 15 rubli.

Al principio del 1922, la maggior parte dei salari era pagata ancora in natura, sotto forma di derrate alimentari e altri prodotti di consumo. A partire dal mese di maggio, a causa della relativa stabilità della valuta russa, i pagamenti in denaro divengono più importanti. A Mosca nel gennaio 1922, non si pagava in danaro che il 40 % in media del salario totale ; in agosto la proporzione era dell'80 %. In provincia, invece, tale proporzione era, per i mesi sopraindicati, rispettivamente del 15 e del 60 %. Vi sono stati, tuttavia, durante l'anno, dei casi in cui il salario veniva corrisposto completamente in natura (in tessuti o in petrolio) e altri in cui esso veniva pagato esclusivamente in denaro. Su tutti i salari, superiori ad un minimo stabilito, grava un'imposta speciale, che viene percepita sotto forma di ritenuta.

SPAGNA

Il movimento migratorio nel secondo semestre 1922. — Durante il secondo semestre del 1922 si sono imbarcati nei porti spagnuoli, autorizzati all'emigrazione, complessivamente 45.029 emigranti, cioè 12.496 in più del corrispondente periodo dell'anno precedente. A seconda dei mesi, tali partenze si ripartiscono come segue : luglio, 1.523 uomini e 796 donne ; agosto, 2.844 uomini e 1.556 donne ; settembre, 4.846 uomini e 2.567 donne ; ottobre, 6.848 uomini e 3.696 donne ; novembre, 8.379 uomini e 3.756 donne ; dicembre, 5.678 uomini e 2.540 donne. Gli emigranti in parola si imbarcarono nei diversi porti spagnuoli nelle seguenti proporzioni : Almeria, 2.194 ; Barcellona, 3.526 ; Bilbao, 1.719 ; Cadice, 780 ; La Coruña, 13.639 ; Gijon, 2.333 ; Las Palmas, 478 ; Malaga, 886 ; Santa Cruz de la Palma, 900 ; Santa Cruz de Tenerife, 666 ; Santander, 1598 ; Valenza, 207 ; Vigo, 13.079 ; Villagarcia, 3024. Quanto poi ai paesi di destinazione, essi vanno così suddivisi : Argentina, 17.107 uomini e 10.521 donne ; Brasile, 687 uomini e 321 donne ; Cuba, 9.901 uomini e 3.002 donne ; Messico, 951 uomini e 164 donne ; Uruguay, 1.389 uomini e 872 donne ; altri paesi, 83 uomini e 31 donne. E' da notare, in confronto degli anni precedenti

un aumento dell'emigrazione verso Cuba e una diminuzione di quella verso l'Argentina, il Messico e il Brasile.

Durante lo stesso periodo, rimpatriarono complessivamente 21.901 individui, di cui 16.584 uomini e 5.317 donne; il che importa una diminuzione di 17.943 persone, in confronto del corrispondente semestre del 1921. Le cifre predette vanno così ripartite nei diversi mesi; luglio, 5.979 uomini e 1.742 donne; agosto, 4.591 uomini e 1.490 donne; settembre, 1.892 uomini e 638 donne; ottobre, 1.281 uomini e 575 donne; novembre, 1.382 uomini e 402 donne; dicembre, 1.522 uomini e 470 donne. Essi provenivano per la maggior parte da Cuba (10.348) e dall'Argentina (8.355); il rimanente dal Brasile, dagli Stati Uniti, dall'Uruguay e da altri paesi. Al contrario di quanto si è verificato per l'emigrazione, si nota nei rimpatri, in confronto degli anni precedenti, una diminuzione in quelli da Cuba e un aumento in quelli dall'Argentina.

Le cifre provvisorie dell'emigrazione spagnuola, per tutto l'anno 1922, danno un totale di 63.512 partenze (43.063 uomini e 21.449 donne) e di 50.144 rimpatri (39.107 uomini e 11.037 donne).

SVEZIA

Sviluppo dell' emigrazione. — Secondo le informazioni comunicate all'Ufficio degli Affari Sociali dai porti di emigrazione della Svezia, della Danimarca e della Norvegia, il numero degli svedesi che hanno emigrato durante il 1922, si può valutare a circa 12.000, di cui almeno 8.000 a destinazione di paesi oltremare. Poichè il numero degli immigranti ascende durante lo stesso anno, a circa 7.000, si ha che l'emigrazione ha superato l'immigrazione di 5.000 persone, il che rappresenta un aumento considerevole in confronto dell'anno precedente, durante il quale l'emigrazione aveva sorpassato l'immigrazione di appena 399 persone.

SVIZZERA

Emigrazione. — Le agenzie di emigrazione, che lavorano in Svizzera, hanno rilasciato, dal luglio 1922, biglietti di viaggio per destinazione in paesi d'oltre mare a 10.383 persone, tra cui 5787 svizzeri. Di essi, 3.708 sono sbarcati nei porti degli Stati Uniti, 629 nel Brasile, 687 nell'Argentina e 141 nel Canada. I contingenti più forti sono stati dati dagli agricoltori e dagli operai industriali (rispettivamente 1.645 e 1.631); immediatamente dopo vengono gli impiegati commerciali (832) e i domestici (570).

Disoccupazione. — Secondo i dati statistici dell'Ufficio federale del Lavoro, la disoccupazione è, in generale, un poco diminuita durante il mese di febbraio 1923. Il numero dei disoccupati completi è sceso, dalla fine di gennaio alla fine di febbraio 1923, da 56.275 a 52.734, il che rappresenta una diminuzione di 3.541 nel periodo di un mese. Il totale di 52.734, registrato alla fine di febbraio 1923, comprende 46.112 uomini e 6.622 donne. Il numero dei disoccupati parziali, invece, è salito nello stesso periodo, da 19.868 a 21.791, il che rappresenta un aumento di 1.923 individui. Complessivamente, dunque, il numero dei disoccupati (totali e parziali) è sceso da 76.143 a 74.525, con una diminuzione di 1.618 disoccupati. Confrontando tali cifre con il corrispondente periodo dello scorso anno, si ha che il mese di febbraio segna una continuazione del ritmo di costante diminuzione della *disoccupazione totale*, iniziata nel settembre 1922. Infatti, mentre nel febbraio 1922 si ebbe un incremento di 2.450 disoccupati totalmente (da 97.091 nel gennaio a 99.541 nel febbraio), cioè un aumento del 2.52 %, nel febbraio del 1923, si ha invece una diminuzione di 3.541, ossia del 6,29 in confronto del mese precedente. La seguente tabella mette in confronto i dati del periodo settembre 1922-febbraio 1923 con quello corrispondente 1921-1922.

M E S E	1921-1922	1922-1923	Diminuzione assoluta in confronto del mese corrispondente dell'anno precedente	Diminuzione percentuale in confronto del corrispondente mese dell'anno precedente
Settembre	66.646	49.512	17.134	25,7 %
Ottobre	74.238	48.218	26.020	35 - %
Novembre	80.092	51.128	29.564	36,6 %
Dicembre.	88.937	53.463	35.504	39,9 %
Gennaio	97.091	56.275	40.816	42 - %
Febbraio.	99.541	52.734	46.807	47 - %

All'incontro, le cifre dei *parzialmente disoccupati* sono in aumento. I disoccupati parziali, che nel dicembre 1922, erano 20.429, discesero nel gennaio a 19.868, per risalire alla cifra di 21.791 nel febbraio 1923. Nel febbraio si supera, dunque, notevolmente non solo la cifra del gennaio, ma anche quella del dicembre per raggiungere quasi la cifra del novembre 1922 (21.900).

Il numero degli operai con lavoro a orario ridotto ha subito notevoli incrementi nei seguenti rami dell'industria: fabbricazione della cioccolata (il 62 % del personale lavora a orario ridotto per effetto della diminuita esportazione); fabbricazione dei cementi

(il 17 % del personale lavora a orario ridotto con tendenza all'aggravamento per deficienza di carbone); vari rami dell'industria tessile (per diminuita esportazione); industria chimica (circa il 40 % del personale lavora a orario ridotto); industria metallurgica e meccanica (circa il 16 % del personale lavora ad orario ridotto a causa della mancanza di rifornimenti dalla Ruhr); orologeria e gioielleria (dall'8 % al 19 % del personale, a seconda degli articoli e dei vari centri, lavora a orario ridotto; la diminuzione delle ordinazioni dall'estero lascia prevedere un peggioramento). Per quanto si riferisce ai *disoccupati completi*, si ebbe un aumento solo nelle professioni libere e intellettuali e nel servizio di casa, mentre la disoccupazione è invece diminuita nell'industria edilizia, nella mano d'opera non specificata, nella metallurgia, nell'industria delle macchine e in quella elettrotecnica, nell'industria del legno e del vetro, nell'orologeria, nell'industria dei generi alimentari, nell'agricoltura, nell'industria tessile, nei trasporti, nel commercio ed amministrazione, nella selvicoltura, nell'industria chimica, nell'industria della carta e in quella della confezione. L'esame della situazione nei diversi Cantoni dimostra che la disoccupazione è aumentata soprattutto nei Cantoni: Ticino, Lucerna, Zurigo, Obwalden, Svitto. Essa per contro è diminuita nei Cantoni di Basilea città, San Gallo, Vallese, Neuchâtel, Grigioni, Argovia, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, Basilea campagna, Berna, Glaris, Appenzello.

Sino alla fine di novembre 1922 la Confederazione, i Cantoni, i Comuni ed i capi azienda hanno speso, in totale, per l'assistenza ai disoccupati, una somma di 453.205.841 franchi. La quota della Confederazione fu di fr. 254.474.058; quella dei Cantoni e dei Comuni di fr. 181.537.791 e quella dei capi azienda di fr. 17.193.992.

La lotta contro la disoccupazione. — La Commissione esecutiva dell'Associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione ha deciso di convocare per l'autunno venturo un'assemblea generale. Oltre le questioni concernenti la vita interna dell'Associazione, sono stati iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: 1) l'emigrazione e la colonizzazione, considerate quali rimedi alla disoccupazione; 2) i rapporti tra l'indennità ai disoccupati e i lavori di soccorso; 3) i rimedi alla disoccupazione dei lavoratori intellettuali, funzionari congedati e tecnici.

Sovvenzione agli emigranti che si recano al Canada. — Il Consiglio federale ha autorizzato a prelevare dai fondi per la lotta contro la disoccupazione la somma di 500.000 franchi, perchè venga destinata ad alleviare le spese di coloro, che intendono emigrare per il Canada. Tale contributo verrà corrisposto però solo alla condizione che i rispettivi Cantoni e Comuni, cui gli emigranti appartengono, versino

anch'essi delle sovvenzioni proporzionate; e ciò per il fatto che, trattandosi di un'emigrazione speciale, favorita a titolo di misura della lotta contro la disoccupazione, trova applicazione anche qui il principio che i relativi sussidi debbono essere ripartiti proporzionalmente fra gli Enti locali e la Confederazione. Il servizio di assegnazione delle sovvenzioni di viaggio è stato affidato alla Associazione per la colonizzazione interna, cui è affidata tutta l'organizzazione dell'emigrazione transoceanica favorita.

CILE

Progetto di legge per l'assicurazione obbligatoria. — Il Governo cileno sta studiando un progetto per l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria di tutti gli operai che lavorino nel territorio della Repubblica. La redazione del progetto s'ispirerà, a quanto si ritiene, alle conclusioni della Conferenza delle assicurazioni, che ha avuto luogo a Barcellona dal 20 al 26 novembre 1922.

COLUMBIA

Nuova legge sull'immigrazione. — Sul « *Diario Oficial* » è stato pubblicato il testo della nuova legge colombiana sull'immigrazione di cui riportiamo la traduzione a pag. 343. Alcune disposizioni di essa sono evidentemente ispirati alla legge argentina. Tale nuova legge considera come immigranti tutti gli stranieri, giornalisti, artigiani, operai di industria, agricoltori, professionisti e professori che, essendo minori di sessant'anni e dimostrando la propria identità, moralità e capacità, arrivano nella Repubblica per stabilirvisi. Mentre coloro che entrano nel paese come operai o come giornalisti non sono obbligati a dimostrare il possesso di determinate somme di denaro; a quelli invece che vi si recano con l'intenzione di esercitare una professione o un'industria viene richiesto il possesso di almeno 200 pesos. Le persone che, trovandosi nelle condizioni volute per essere considerate come immigranti, non volessero fruire dei vantaggi derivanti dalla qualifica di immigranti, dovranno dichiararlo al momento della visita del piroscafo col quale viaggiano o, al più tardi, all'atto dello sbarco. In tal caso essi verranno considerati quali semplici viaggiatori.

Ogni immigrante dovrà essere provvisto del passaporto e rilasciare una dichiarazione esplicita che egli si sottomette alle leggi della Columbia, che conosce quelle speciali concernenti l'immigrazione, i decreti che la regolano e le disposizioni della legge N. 145 del 1888 sugli stranieri e la naturalizzazione. E' proibita l'entrata nel paese agli elementi che, per condizioni etniche, organiche o sociali, possono

costituire un pericolo per la nazionalità o il migliore sviluppo della razza.

Gli immigranti che abbiano tutti i documenti in regola e soddisfino alle prescrizioni della nuova legge, hanno diritto ai seguenti vantaggi: *a)* essere alloggiati e mantenuti dalla Giunta di immigrazione del porto in cui sbarcano o delle città di frontiera per cui entrano, durante i primi cinque giorni dall'arrivo; *b)* farsi dare dalla Giunta di immigrazione tutti gli schiarimenti e indicazioni che loro possano occorrere; *c)* introdurre, esenti da qualsiasi diritto doganale o daziario, effetti d'uso personali, oggetti di servizio domestico, strumenti del mestiere o della professione che esercitano; *d)* ricevere una tessera di identità per potere viaggiare sui trasporti statali e su quelli privati, dalle cui imprese lo Stato abbia avuto speciali concessioni; *e)* ottenere l'aggiudicazione, fino a 25 ettari, di terre demaniali da coltivare secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento che dovrà eseguire la legge; *f)* ricevere aiuti per il viaggio nella misura che le Giunte di immigrazione sono in grado di somministrare; *g)* fruire del beneficio della dichiarazione di povertà in questioni giudiziarie, amministrative e di polizia, durante il primo anno di permanenza in Columbia.

STATI UNITI

La naturalizzazione nel 1° semestre dell'anno fiscale 1922-1923. — Dalle statistiche pubblicate negli Stati Uniti relativamente alla naturalizzazione degli stranieri, risulta che gli italiani, nei mesi interceduti fra il 1° luglio e il 31 dicembre 1922, hanno costantemente tenuto il primo posto. Diverse circostanze fanno prevedere che un tale primato sarà conservato anche per l'avvenire, soprattutto per il fatto che, pure variando mese per mese la percentuale dei propri naturalizzati, la comunità italiana non solo si distanzia notevolmente, in ognuno dei predetti sei mesi, dalla comunità, che occupa il secondo posto nella lista (differenza media, nei sei mesi, del 2,76 %); ma la comunità che le succede immediatamente dopo, per l'importanza del numero dei naturalizzati, non appare sempre la stessa, il che mette in evidenza la maggiore potenzialità e costanza del fenomeno di naturalizzazione, che la comunità italiana offre, in confronto di quelle appartenenti ad altri paesi. La tabella che segue riporta i dati relativi ai paesi, che occupano nella statistica della naturalizzazione, i primi cinque posti, durante il secondo trimestre del 1922: la percentuale è in rapporto al totale degli stranieri naturalizzati agli Stati Uniti per ogni singolo mese.

MESE	ITALIANI		INGLESI (Gran Bretagna e Colonia, escluso il Canada)		RUSSI		POLACCHI		TEDESCHI (Germania)	
	Naturalizzati	Percentuale	Naturalizzati	Percentuale	Naturalizzati	Percentuale	Naturalizzati	Percentuale	Naturalizzati	Percentuale
Luglio	1364	16,71	1132	13,87	953	11,67	928	11,37	681	8,34
Agosto	811	18,09	526	11,73	583	13,00	601	13,41	409	9,12
Settembre	2722	15,76	1976	11,44	1994	11,55	2391	13,84	1798	10,41
Ottobre	1695	17,91	1231	13,01	956	10,10	1547	16,35	730	7,72
Novembre	2039	19,27	1238	11,42	1129	10,41	1378	14,55	1139	10,50
Dicembre	2270	17,35	1549	11,84	1749	13,37	2158	16,49	926	7,08
TOTALR	19951		7652		7364		9203		5683	

La percentuale media dei naturalizzati è stata, dunque, per gli italiani, durante l'anzidetto periodo, del 17,51 (sulla cifra totale degli stranieri naturalizzati); mentre, durante l'anno fiscale 1921-1922, era stata del 16,32. La percentuale media, per le varie nazionalità che si alternano al secondo posto, è invece del 14,75.

Il totale dei naturalizzati è stato, per il semestre in esame, di 63.307, cifra questa che rappresenta una sensibile diminuzione in confronto di quella dell'anno fiscale 1921-1922. In quest'anno, infatti, il numero dei naturalizzati si è elevato a 170.447, il che importa, volendo considerare il secondo semestre dell'anno fiscale 1922-1923 nelle identiche proporzioni del primo, una differenza in meno del 25,71 %

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

C O L U M B I A

Legge 30 dicembre 1922, n. 114, concernente l'immigrazione e le colonie agricole (*Diario Official*, 8 gennaio 1923).

Art. 1. — Allo scopo di agevolare lo sviluppo economico ed intellettuale del paese, ed il miglioramento delle sue condizioni etniche, sia fisiche che morali, il potere esecutivo incoraggerà l'immigrazione di individui e di famiglie che, per le loro condizioni personali e di razza, non possono e non debbano essere motivo di preoccupazione nei riguardi dell'ordine sociale o a motivo del fine che intenderanno proporsi e che vengano col proposito di lavorare la terra, impiantare nuove industrie o migliorare le esistenti, introdurre ed insegnare le scienze e le arti, e, in generale, che siano elemento di civiltà e progresso.

Paragrafo. — Dal punto di vista della immigrazione, gl'immigranti si dividono in due categorie: gl'individui che entrano nel paese come operai o per prestare servizio a giornate e gli impresari che abbiano intenzione di esercitare arti ed industrie. I primi non sono obbligati a dimostrare di aver determinati requisiti di disponibilità pecuniaria. I secondi dovranno dimostrare di essere in possesso di una disponibilità corrispondente ad un capitale di almeno 200 *pesos*.

Art. 2. — L'Ufficio di informazioni e propaganda del Ministero di agricoltura e commercio provvederà, in conformità ai regolamenti che saranno emessi dal potere esecutivo, a tutto quanto riguarda l'immigrazione, dentro e fuori del paese, e si metterà in corrispondenza, a tale effetto, con gli agenti di immigrazione all'estero e con le Giunte d'immigrazione all'interno.

Paragrafo. — Detto Ufficio compilarà una statistica particolareggiata dell'immigrazione e segnalerà specialmente le località in cui possono stabilirsi colonie agricole di immigranti.

Art. 3. — I Consoli, Vice-consoli, Agenti consolari, i Capi e Sotto capi degli uffici di informazioni della Columbia all'estero, sono agenti di immigrazione, e provvederanno, per conseguenza, a fare propaganda continua in favore di essa, rendendo di pubblica ragione i caratteri, le condizioni commerciali ed industriali della Repubblica, i capitali, le personalità, nonchè le condizioni e garanzie costitu-

zionali, lo stato di progresso del paese, i mezzi di comunicazione e le altre notizie che interessano agl'immigranti per conoscere le condizioni di residenza in Columbia.

Paragrafo. — Gli agenti di immigrazione della Columbia all'estero o all'interno non percepiranno emolumento alcuno da parte degli immigranti per l'opera che essi prestano nello interesse di costoro e per le notizie fornite, trattandosi di un servizio della Repubblica.

Art. 4. — I Capi di Legazione e gl'ispettori dei Consolati vigileranno sugli agenti di immigrazione all'estero e dovranno uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo ed a quelle dei decreti per la esecuzione della presente legge.

Art. 5. — In ciascun porto della Repubblica e in ciascuna località della frontiera verso la quale si determina una corrente immigratoria, sarà costituita una Giunta d'immigrazione composta della prima autorità politica, dell'amministratore di dogana, del medico governativo, del Capitano di porto e di un ufficiale segretario, nominato dal Ministro di agricoltura e commercio, incaricato della organizzazione dell'ufficio, di tenere la corrispondenza e i registri e di custodire l'archivio.

Paragrafo. — La prima autorità politica funzionerà come presidente della Giunta, e l'amministratore della dogana come tesoriere.

Nelle località di frontiera dove non esiste dogana, funzionerà da Tesoriere il tesoriere municipale.

Art. 6. — Il potere esecutivo promuoverà la formazione delle Giunte di immigrazione nelle principali città dell'interno, allo scopo che per mezzo di esse si promuova la colonizzazione degli immigranti e si curino le modalità per aiutarli nel viaggio dalla costa all'interno.

Art. 7. — Le Giunte di immigrazione daranno agli immigranti tutte le notizie che richiedano circa le località verso le quali desiderino o possano dirigersi; li riceveranno e provvederanno di alloggio per i primi cinque giorni dal loro sbarco; esamineranno i loro passaporti e documenti per accettarsi della loro identità e promuoveranno la formazione di società di protezione degl'immigranti; prenderanno accordi con coloro che li richiedono per lavori o imprese, all'unico scopo di mettere in comunicazione gli uni con gli altri, e, in generale, si uniformeranno ai regolamenti speciali emanati in materia dal Potere esecutivo.

Art. 8. — Si reputa immigrante, agli effetti della presente legge, ogni straniero, giornaliero, artigiano, industriale, agricoltore, professionista o professore, che essendo minore di sessanta anni e compravando la sua identità, moralità e attitudine, giunga nella Repubblica per stabilirvisi.

Art. 9. — Le persone che, trovandosi in queste condizioni, non desiderino usufruire dei vantaggi della qualifica di immigrante, lo

dichiareranno alle autorità marittime al momento della visita all'arrivo del piroscafo su cui hanno viaggiato o al più tardi al momento dello sbarco, ed in tal caso saranno considerate come semplici viaggiatori senza pregiudizio dell'obbligo di uniformarsi, per la loro permanenza nel paese, alle leggi locali relative al domicilio.

Art. 10. — Ogni immigrante dovrà venire munito di un passaporto dal quale consti il nome, l'età, la professione, la nazionalità, il luogo di residenza degli ultimi due anni, lo stato civile, i precedenti personali, la buona condotta e l'attitudine al lavoro. Il passaporto deve essere munito del ritratto dell'immigrante e di una dichiarazione esplicita di sottomettersi alle leggi della Columbia, di conoscere la legge speciale sull'immigrazione, i decreti che approvano i relativi regolamenti, e le disposizioni della legge 145 del 1888 sugli stranieri e la naturalizzazione.

Paragrafo. — Tale documento deve essere conforme, in quanto allo stato sanitario, alle disposizioni della legge 99 dell'anno 1922 sull'igiene e delle altre che regolano la materia.

Art. 11. — Gli agenti d'immigrazione non visiteranno alcun passaporto di immigranti che si trovino in uno dei casi previsti dalla legge 48 del 1920, nè di individui che per la loro condizione etnica siano motivo di preoccupazione in Columbia. È proibita l'entrata nel paese di elementi, che per la loro condizione etnica, organica o sociale siano causa d'inconvenienti per la nazionalità e per il migliore sviluppo della razza.

Le autorità dei porti e delle città di frontiera osserveranno tale disposizione agendo di concerto col Governo nazionale.

Art. 12. — Gli immigranti che sono muniti di documenti legali e che osservano le prescrizioni della presente legge, godranno dei seguenti vantaggi speciali :

a. saranno alloggiati e mantenuti dalla Giunta di immigrazione competente durante i primi cinque giorni dal loro arrivo ;
b. riceveranno indicazioni dalla Giunta di immigrazione in conformità della presente legge e dei regolamenti relativi;
c. introdurranno con esenzione di diritto nazionale, dipartimentale o municipale, gli effetti di uso personale, gli abiti, mobili di uso domestico, strumenti per l'agricoltura o per altro mestiere o professione, che essi esercitano;

d. riceveranno una carta d'identità con la quale potranno viaggiare coi mezzi di trasporto delle imprese nazionali o private se per questi ultimi il Governo ha diritto, allo scopo di trasferirsi nei porti scelti per loro residenza ;

e. otterranno la concessione fino a venticinque ettari di terreno demaniale conformemente alle disposizioni del regolamento per la esecuzione della presente legge che sarà emanato dal potere esecutivo;

f. riceveranno i sussidi pel viaggio che le Giunte d'immigrazione siano in grado di somministrar loro;

g. godranno del beneficio del gratuito patrocinio negli affari giudiziari, amministrativi o di polizia, durante l'anno seguente alla data di entrata nel paese.

Art. 13. — I piroscafi mercantili, che trasportano immigranti in numero superiore a venti, avranno diritto ad un ribasso del 25 % sulla imposta di tonnello, a condizione che tutti gli immigranti siano regolarmente in possesso dei passaporti e di altri documenti in modo che non siano respinti al porto di destinazione.

Paragrafo. — I capitani dei piroscafi che trasportano in Columbia immigranti, che secondo le disposizioni della presente legge o delle leggi complementari non possono essere ammessi nel paese, sono obbligati di ricondurli a proprie spese, senza pregiudizio delle multe che saranno ad essi imposte e che potranno variare fra cinquanta e mille *pesos* in oro.

Art. 14. — I medici addetti all'ufficio sanitario dei porti sono obbligati di sottoporre ad un esame individuale gli immigranti e sotto la loro responsabilità rilasceranno un certificato da inviarsi immediatamente alla Giunta di immigrazione.

Art. 15. — Le Camere di commercio e le Camere di agricoltura indicheranno al Governo le misure che stimano convenienti per la retta applicazione della presente legge, gli aiuti da darsi alla immigrazione e il modo di distribuirla nel paese.

Art. 16. — Le autorità della Repubblica vigileranno sul reclutamento dei lavoratori giornalieri columbiani destinati a lavorare fuori del paese, in modo che le persone o imprese che li hanno arruolati, li garantiscano per mezzo di contratto formale e scritto, e mediante una cauzione ritenuta idonea dalla prima autorità del distretto, circa le condizioni del salario, dell'assistenza in caso di infermità, e del rimpatrio.

Art. 17. Il Governo è autorizzato a fondare colonie agricole direttamente o per mezzo di imprese di colonizzazione, che offrano sufficienti garanzie di efficacia e di solvibilità, destinando in ciascun Dipartimento o Intendenza fino a cento mila ettari di terreno demaniale.

Sia che proceda direttamente o per mezzo di imprese di colonizzazione, il Governo curerà preventivamente, per mezzo di tecnici, lo studio delle zone di colonizzazione, da accompagnarsi dal corrispondente progetto di organizzazione.

A ciascun colono si potrà aggiudicare in proprietà sino a venticinque ettari della zona destinata per ciascuna colonia. Per tale aggiudicazione si osserveranno le regole speciali che il Governo determinerà per la regolamentazione delle colonie.

Paragrafo. — Nei terreni demaniali destinati dalla presente legge, allo stabilimento delle colonie agricole, si osserveranno le disposizioni sulle riserve del sottosuolo e si separeranno le parti sufficienti per lo sviluppo delle future popolazioni.

Art. 18. — Per le spese dello studio delle zone di colonizzazione, propaganda, trasporto e protezione dell'immigrante, strade, alloggi, ferramenta, ecc., e quanto altro implica ordinariamente lo stabilimento delle colonie agricole, sarà destinata la somma di centomila *pesos* (100.000), che sarà compresa annualmente nel Bilancio preventivo.

Il Governo, allo scopo di destinare il ricavato allo stabilimento delle colonie agricole è autorizzato a contrarre prestiti fino a due milioni di *pesos*, di cui gl'interessi potranno essere sostenuti col fondo di cento mila *pesos* previsto nel presente articolo, e con altri fondi che potranno prelevarsi dalla rendite generali, senza pregiudizio del servizio pubblico.

Art. 19. — Le colonie di cui tratta la presente legge non potranno fondarsi, in alcun caso, nei beni riservati, di cui alle lettere *a*, *b*, e *c*, dell'articolo 107 del Codice fiscale.

Art. 20. — La presente legge avrà effetto dal giorno della sua promulgazione.

Movimento dell'emigrazione italiana

A) Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.

Marzo 1923.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
				per sesso		per paesi di destinazione							
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	6.274	353	6.627	4.967	1.307	162	428	158	1.044	4.281	194	—	7
Napoli	3.744	895	4.639	3.020	724	268	1.279	—	226	1.908	—	—	65
Palermo	651	—	651	468	183	—	651	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	100	415	515	84	16	—	—	—	34	66	—	—	—
TOTALE	10.769	1.663	12.432	8.539	2.230	430	2.358	158	1.304	6.255	194	—	70

2. — Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.

Marzo 1923.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	744	124	868	586	158	—	—	15	122	503	11	3	—
Napoli	1.483	386	1.869	1.183	300	—	922	—	168	375	11	2	5
Palermo	500	2	592	454	136	—	500	—	—	—	—	—	—
Messina	202	—	202	178	24	—	—	—	8	62	—	—	132
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	3.019	512	3.531	2.401	618	—	1.512	15	298	1.030	22	5	137

II.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI TRANSOCEANICI
DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Anno 1923	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	TOTALE	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	10.771	7.621	1.607	1.543	151	2.030	1	1.687	6.619	149	113	19	
Febbraio . . .	11.482	9.147	1.231	1.101	102	2.947	3	1.423	6.592	246	5	124	40
Marzo . . .	10.857	7.973	1.627	1.257	431	2.371	163	1.311	6.270	105	5	71	37
TOTALE . . .	33.110	24.741	4.468	3.901	684	7.348	170	4.421	19.481	590	12	308	96

Nella presente tabella sono compresi gli emigranti italiani transoceanici partiti dai porti del Regno o espatriati per imbarcarsi in porti esteri.

III.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1923	TOTALE dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	9.261	225	989	20	1.360	6.394	167	13	63	10
Febbraio	13.262	339	3.672	26	1.300	7.506	236	14	34	135
Marzo	11.475	536	1.851	58	1.357	7.239	204	13	55	162
TOTALE	33.998	1.100	6.512	104	3.957	21.139	607	40	152	387

IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Marzo 1923.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	824	5	44	7	78	635	6	6	21	22
Liguria	236	—	18	1	18	166	7	—	1	25
Lombardia	361	11	27	—	32	264	15	4	6	2
Veneto e Friuli	1.342	109	67	1	439	696	18	—	7	5
Venezia Tridentina	200	2	7	—	15	163	13	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	138	—	7	—	46	71	10	—	—	4
Emilia	243	—	28	—	6	208	1	—	—	—
Toscana	399	5	50	—	104	186	17	—	5	2
Marche	408	6	20	—	5	374	1	—	—	2
Umbria	79	—	7	—	2	67	—	—	—	3
Lazio	150	11	31	5	12	91	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	1.054	107	174	7	61	606	4	—	—	5
Campania	1.084	66	286	6	133	539	32	2	1	19
Puglie	850	9	203	7	43	558	—	—	2	28
Basilicata	446	2	33	5	72	288	24	—	—	22
Calabria	1.798	77	292	10	263	1.175	51	—	—	15
Sicilia	1.870	35	643	9	22	1.135	5	1	12	8
Sardegna	23	1	4	—	1	17	—	—	—	—
TOTALE	11.475	536	1.851	58	1.357	7.239	204	13	55	162

B) Emigrazione non transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI DISTINTI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Anno 1923	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Gennaio	10.896	7.950	2.246	700	9.099	197	43	31	1.094	65	37	1	—	36	86	—	1	1	127	34	73		
Febbraio	12.315	9.928	2.297	700	10.002	158	48	23	1.126	69	52	—	—	24	95	1	1	12	62	27	15		
Marzo	21.057	16.667	2.960	1.430	18.138	405	55	41	1.775	84	62	1	1	35	218	3	—	14	120	28	15	2	
TOTALE	44.268	33.845	7.503	2.920	37.839	790	146	95	3.995	218	151	2	1	95	399	4	2	27	309	89	103	3	

Avvertenza. — La presente tavola è costituita in base alle schede individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire, che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.

II.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1923	M E S I	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																		
			Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
	Gennaio	16.635	13.543	295	164	51	1.778	79	61	4	3	20	134	26	20	96	122	124	52	63	
	Febbraio	18.789	16.008	381	93	45	1.493	100	83	12	1	35	200	16	12	55	150	50	14	21	
	Marzo	23.123	19.409	717	181	41	1.717	92	103	13	5	58	376	10	8	72	231	30	10	20	
	TOTALE	58.527	48.960	1.393	438	137	4.988	271	247	29	9	113	710	52	40	223	533	204	76	104	

III.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI

Marzo 1923

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati		Paesi di destinazione																
	Francia e Principato di Monaco	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	4.980	4.743	170	7	1	24	1	5	—	1	9	10	—	—	4	1	4	—	—
Liguria	540	482	9	3	3	—	—	2	—	—	25	—	—	—	1	2	4	—	—
Lombardia	5.086	4.533	364	10	8	66	23	7	—	—	2	4	—	—	2	9	—	1	1
Veneto e Friuli	7.947	6.135	90	51	16	1.388	22	3	4	—	—	234	—	—	14	—	4	4	2
Venezia Tridentina	549	302	7	81	2	154	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	150	12	1	14	3	—	—	1	—	1	—	28	—	—	5	—	—	—	15
Emilia	1.076	1.004	33	—	—	11	—	25	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—
Toscana	958	845	24	3	2	35	27	10	3	—	4	—	—	1	—	3	—	—	1
Marche	214	174	2	1	—	15	10	—	—	—	—	6	—	—	—	4	—	2	—
Umbria	196	181	1	—	1	6	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Lazio	63	44	1	1	1	—	—	2	1	—	5	—	1	3	1	3	—	—	—
Abruzzi e Molise	147	119	4	—	—	14	4	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Campania	507	413	6	1	3	6	—	40	5	—	—	1	1	3	14	4	8	2	—
Puglie	298	233	5	1	—	18	—	—	—	3	1	15	8	—	10	3	—	—	1
Basilicata	16	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Calabria	31	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	1	—	—
Sicilia	317	71	—	2	1	—	—	1	—	—	9	5	—	8	—	214	5	1	—
Sardegna	98	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	2	—	—	—
TOTALE	23.123	19.409	717	181	41	1.717	92	103	13	5	58	376	10	8	72	261	30	10	20

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

Marzo 1923.

REGIONI	Emigranti espatriati				Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni																		
Piemonte	4.539	3.430	860	249	4.381	89	6	—	27	3	4	—	—	2	11	—	—	3	3	9	1	—
Liguria	231	119	67	45	218	1	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Lombardia	4.318	3.699	415	204	3.888	235	2	2	126	27	9	—	1	9	4	—	—	1	4	5	5	—
Veneto e Friuli	8.262	7.081	803	378	6.641	81	30	31	1.302	35	2	—	—	—	137	—	—	—	2	1	—	—
Venezia Tridentina	310	275	22	13	189	5	3	2	108	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	95	45	35	15	12	2	11	1	1	—	1	—	—	—	64	—	—	3	—	—	—	—
Emilia	1.055	674	240	141	1.007	15	—	2	16	1	19	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
Toscana	725	425	181	119	600	34	1	—	64	2	9	1	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—
Marche	214	96	60	58	169	—	—	—	30	10	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	—
Umbria	196	69	73	54	183	1	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	50	37	11	2	36	—	—	—	—	—	5	—	—	6	—	—	—	—	3	—	—	—
Abruzzi e Molise	123	93	17	13	101	—	—	—	21	—	1	—	—	—	—	2	—	1	9	6	5	—
Campania	347	195	91	61	271	1	1	—	33	—	13	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie	246	205	24	17	222	—	—	—	14	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	12	6	5	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	55	45	6	4	36	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	148	69	37	42	77	—	—	—	1	—	5	—	—	2	—	—	—	5	55	—	3	—
Sardegna	131	104	13	14	92	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	5	—	—
TOTALE	21.057	16.667	2.960	1.430	18.138	465	55	41	1.775	84	62	1	1	35	218	3	—	14	120	28	15	2

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire, che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda «espatrio», o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVI

Marzo

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	1.397	261	394	123	9	6	669	32	117	24	26	2	4
Addetti alle industrie estrattive	1.271	—	87	—	—	—	108	—	908	—	78	—	5	—
Braocianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	2.165	95	188	10	14	1	381	10	4071	24	31	—	4	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	8.888	—	2.012	—	17	—	2.130	—	4054	—	108	—	5	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche o meccaniche	448	—	175	—	14	—	54	—	109	—	6	—	12	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	725	—	151	—	24	—	73	—	398	—	1	—	6	—
Filatori, tessitori, tintori, ed altri addetti alle industrie tessili	24	93	9	17	—	—	11	25	3	46	1	—	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	64	—	31	—	1	—	6	—	5	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	43	96	9	42	—	3	10	17	1	21	1	—	—	—
Addetti alle industrie alimentari	48	—	18	—	—	—	6	—	13	—	—	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	84	1	12	—	18	—	11	1	7	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	1.063	279	203	69	7	—	175	33	305	132	18	7	—	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	59	—	29	—	—	—	12	—	3	—	—	—	3	—
Addetti all'industria dei trasporti	96	—	37	—	2	—	8	—	7	—	4	—	3	—
Esercenti il piccolo traffico	109	1	7	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	33	3	7	3	4	—	5	—	7	—	—	—	1	—
Incisori, disegnatori e decoratori	60	—	39	—	—	—	9	—	3	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	22	18	3	—	2	—	8	13	1	—	—	—	—	3
Addetti ai servizi domestici	11	157	—	51	—	9	10	25	1	40	—	2	—	5
Appartenenti a condizioni non professionali	35	14	15	3	—	—	5	5	4	1	1	—	—	1
Attendenti alle cure domestiche	—	1.242	—	542	—	48	—	254	—	515	—	11	—	26
Professioni e condizioni ignote e non specificate	22	—	4	—	4	—	2	—	4	—	—	—	2	—
TOTALE	16.667	2.960	3.430	860	119	67	3.699	415	7.081	803	275	22	45	35

MENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1923.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
49	15	20	13	1	1	9	4	2	—	15	8	48	30	14	—	1	—	6	3	8	—	5	—	
8	—	35	—	8	—	3	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	7	—	20	—	
185	17	103	6	27	5	38	16	7	—	35	—	39	3	7	—	—	—	14	—	8	1	13	—	
217	—	72	—	42	—	4	—	10	—	9	—	10	—	126	—	—	—	2	—	23	—	47	—	
17	—	7	—	6	—	8	—	6	—	—	—	6	—	16	—	4	—	—	—	4	—	4	—	
31	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	—	8	—	14	—	1	—	—	—	4	—	3	—	
—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	5	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—	
1	—	4	1	2	1	—	—	1	—	3	—	8	2	2	2	—	—	—	—	—	1	5	—	2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
140	17	37	4	4	5	1	—	4	—	26	4	38	7	16	1	—	—	23	—	1	—	5	—	
4	—	5	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	5	—	—	—	1	—	3	—	—	—	10	—	5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	
—	—	91	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
1	—	—	—	4	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
—	15	—	5	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
2	—	1	—	1	—	1	—	—	4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	176	—	147	—	45	—	51	—	6	—	5	—	48	—	21	—	5	—	3	—	29	—	10	
1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
674	240	425	181	96	60	69	73	37	11	93	17	195	91	205	24	6	5	45	6	69	37	104	13	

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI

Marzo

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco, Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda*		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	1.367	261	1.327	247	14	6	1	1	3	—	25	2	2
Addetti alle industrie estrattive	1.271	—	761	—	9	—	—	—	—	—	448	—	1	—
Eraccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo ecc.	2.165	95	1.754	91	37	1	4	1	6	—	315	1	10	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai ecc.	8.888	—	7.990	—	179	—	7	—	7	—	540	—	50	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche.	448	—	353	—	16	—	3	—	1	—	41	—	3	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	725	—	635	—	9	—	1	—	—	—	60	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili.	24	93	24	87	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	64	—	59	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico.	43	96	29	84	9	6	—	—	—	1	2	2	—	—
Addetti alle industrie alimentari	48	—	34	—	4	—	1	—	2	—	1	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	84	1	51	1	1	—	3	—	—	—	24	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	1.063	279	919	251	11	18	4	1	3	1	103	6	6	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	59	—	43	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	96	—	66	—	2	—	3	—	—	—	5	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	109	1	101	1	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	33	3	21	3	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	60	—	52	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	22	18	6	2	4	8	—	1	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	11	157	2	126	9	14	—	4	—	1	—	1	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali.	35	14	27	8	3	1	—	—	2	—	2	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.942	—	1.707	—	61	—	15	—	9	—	58	—	7
Professionisti e condizioni ignote e non specificate	22	—	13	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Totale	16.667	2.960	14276	2.608	326	120	31	23	26	13	1614	70	73	7

EMIGRANTI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

1923.

Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
5	4	—	—	—	—	7	—	6	1	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	—	2	—	—	—	—	—
8	1	—	—	—	—	2	—	23	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	5	—	67	—	—	—	—	—	1	—	19	—	7	—	3	—	1	—
2	—	—	—	—	—	1	—	13	—	—	—	—	—	1	—	8	—	6	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	6	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—
—	4	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	3	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	—	—	—	1	1	—	43	—	—	—	—	—	1	—	21	—	—	—	—	5	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
38	20	1	1	—	1	26	3	135	57	3	—	—	—	10	4	72	26	26	2	8	6	2	—

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Marzo 1923.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati			Stati di provenienza																		
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi *	
Piemonte	1.498	981	517	1.444	25	—	3	8	—	12	—	—	1	1	—	—	1	2	1	—	—	—
Liguria	115	77	38	111	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	573	401	172	363	148	1	2	32	12	7	—	—	1	6	—	—	—	1	—	—	—	—
Veneto e Friuli	601	519	82	338	16	58	18	100	34	2	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	34	28	6	18	3	4	4	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	36	26	10	2	—	6	2	2	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	256	216	40	224	5	2	—	4	3	5	—	—	1	8	—	—	—	1	3	—	—	—
Toscana	351	260	94	321	12	1	1	7	1	5	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—
Marche	72	57	15	54	1	—	—	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	117	97	20	64	—	—	—	1	51	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	8	6	2	4	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	41	37	7	39	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	62	44	18	39	2	—	1	3	—	15	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Puglie	27	26	1	23	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	6	3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	4	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	29	19	10	11	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4	12	—	—	—	—
Sardegna	42	27	15	27	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3
TOTALE	3.878	2.828	1.050	3.092	216	72	32	171	119	52	—	—	3	79	7	—	6	22	4	—	—	3

AZIONE DEL COMMISSARIATO

Nel Commissariato generale dell'Emigrazione. — Con recenti Decreti Reali, promossi dal Ministro degli Affari Esteri, On. Mussolini, è stato confermato nelle funzioni di Commissario dell'emigrazione il comm. Egisto Rossi, che copre questa carica dal 1901, e sono stati incaricati delle stesse funzioni di Commissari, il comm. prof. Torquato Carlo Giannini e il comm. Giuseppe Mastromattei.

Viene in tal modo provveduto alle tre cariche direttive del Commissariato generale dell'emigrazione, due delle quali erano rimaste scoperte, in seguito all'incarico dato al Prof. comm. Tomaso Perassi di Consulente Capo dell'Ufficio della Legislazione e del Contenzioso e alle dimissioni date dal Gr. Uff. Dr. Giovanni Saccone, chiamato a dirigere, come Colonnello Medico della R. M., l'Ospedale Marittimo di Venezia.

Ad accudire alla parte sanitaria dell'emigrazione è stato designato il Colonnello Medico della Marina comm. Repetti ed a quella dell'assistenza all'estero il Console Generale Comm. Randaccio ed il Console cav. Uff. Tamburini.

A capo di tutti i servizi del Commissariato generale, alle dipendenze dal Ministro degli Affari Esteri, permane S. E. De Michelis, Commissario generale dell'emigrazione.

La mostra permanente degli italiani all'estero. — Il Presidente del Consiglio, on. Mussolini, ha dato incarico al Commissario generale dell'emigrazione, di organizzare, col concorso delle nostre Rappresentanze diplomatiche, consolari e dell'emigrazione, una *Mostra permanente degli Italiani all'estero*, che dovrà prender posto nelle Fiere Campionarie e nelle Mostre regionali e nazionali che si terranno nel nostro Paese.

La Mostra dovrà raccogliere gli elementi documentari ed il materiale coi quali si possa testimoniare dell'attività degli italiani all'estero nelle svariate forme della loro ingegnosità, dell'operosità dei nostri lavoratori, e di tutte le manifestazioni che sono la espressione del sentimento patriottico e di solidarietà dei singoli gruppi coloniali.

Il Commissariato generale dell'emigrazione, che già dispone di un ricchissimo materiale del genere, procederà rapidamente all'arricchimento della propria raccolta per modo che la Mostra possa essere esposta, per la prima volta, entro l'anno in corso.

Essa sarà, poi, man mano, aggiornata e rinnovata secondo un impianto organico che, sotto parecchi aspetti, costituirà una vera ed interessante primizia.

Azione italiana all'estero

FRANCIA

✱ Alla presenza di S. E. Finzi, Sottosegretario agli Interni, è stata inaugurata a Nizza la nuova sede di quel nostro Consolato generale. Il titolare dell'Ufficio, Comm. Lebrecht, ha pronunciato un vibrato discorso, inneggiando al Governo fascista, assertore tenace dei destini della patria.

✱ Largo concorso di personalità francesi e italiane ebbe la conferenza su Domenico Morelli, tenuta alla Sorbona dal dottor Achille Bertini Calosso, per invito ricevuto dalla *Union intellectuelle franco-italienne*, la quale ha dedicato un ciclo di conferenze alla vita italiana della seconda metà del XIX secolo.

PRINCIPATO DI MONACO

✱ Una Festa della Carità è stata recentemente tenuta a Monaco, per iniziativa della colonia italiana. Vi ha presenziato la R. Nave «Generale Chinotto», il il cui Stato Maggiore ed equipaggio vennero molto festeggiati dalle autorità locali e dalla colonia.

SPAGNA

✱ Il prof. G. Del Vecchio, ordinario di filosofia del diritto presso l'Università di Roma, è stato invitato a tenere, alla facoltà di legge

dell'Università di Madrid, un corso di lezioni per la durata di un mese. È degno di nota il fatto che, sino ad oggi, simili inviti erano stati rivolti dalla facoltà di diritto dell'Università madrilena, soltanto a professori tedeschi, francesi e inglesi.

SVIZZERA

✱ La « Commissione Amministrativa per i salvatori di vite umane » (Fondazione Carnegie), ha accordato all'italiano Bedin Romano l'annuale medaglia grande di bronzo, un diploma e un premio in denaro.

✱ Un monumento ai caduti della colonia sorgerà a Losanna per iniziativa delle Associazioni italiane di quella città. Il bozzetto prescelto è stato quello del Prof. Carlo Nicoli di Carrara.

✱ L'assemblea della « Dante Alighieri », a Basilea, ha approvata all'unanimità la proposta che, per il tramite del console generale, il Signor Rodi Agostino aveva presentata per la creazione in quella città di una « Casa degli Italiani », nella quale dovrebbero trovare sede le scuole e le varie società italiane. Per l'attuazione del progetto è stato già costituito un apposito Comitato.

✽ Il Circolo Bonomelli di Ginevra ha festeggiato il decimo anniversario della sua fondazione. Il Presidente, Signor Enrico Ferrero, ha tenuto un discorso d'occasione inneggiando all'avvenire e alla grandezza dell'Italia.

TUNISIA

✽ La Camera italiana di Commercio di Tunisi ha approvato un voto di sentita riconoscenza a Luigi Luzzatti per l'opera da lui spiegata in favore del Commercio nazionale e di quella colonia.

EGITTO

✽ Un gran ballo è stato dato ad Alessandria dalla locale sezione della « Dante Alighieri » in occasione del Natale di Roma. Il ricavato del ballo è stato destinato a beneficio delle istituzioni italiane sovvenzionate dalla predetta associazione.

✽ Il nuovo Ministro d'Italia al Cairo, conte Aldovrandi, ha presentato, nei primi dello scorso aprile, le lettere credenziali al Re Fuad pronunciando un discorso in italiano. È la prima volta che, in tale occasione, il Ministro d'Italia in Egitto pronuncia un discorso nella nostra lingua.

✽ Per il concorso al posto di chirurgo primario dell'Ospedale Italiano di Alessandria sono pervenute 43 domande, fra cui molte di chirurghi delle più note cliniche d'Italia. La Commissione esaminatrice dei titoli, composta dai Direttori delle cliniche chirurgiche di Roma, Genova e Firenze, procederà alla no-

mina di una terna nella quale il Consiglio dell'Ospedale preceggerà il futuro chirurgo primario.

REPUBBLICA ARGENTINA

✽ Un Comitato fascista si è costituito a Buenos Aires. Nel discorso inaugurale, tenuto dal rappresentante Dinale, questi ha spiegato come lo scopo del fascismo non sia quello di intervenire nella politica interna della Repubblica, ma di svolgere un'azione conservatrice dei valori morali e materiali rappresentati dagli emigranti italiani.

BRASILE

✽ Alla facoltà di diritto di San Paolo è stata, con solenne cerimonia, inaugurata dalla Colonia italiana la lapide posta in onore del compianto senatore Ruy Barbosa. È stata pure deposta una corona in oro sopra il busto del grande giureconsulto brasiliano, del quale si è celebrata l'apoteosi con nobili discorsi commemorativi. Lo scultore Ximenes, esaltando la personalità del Barbosa, ha detto che l'Italia considera l'illustre defunto come uno dei suoi grandi figli.

STATI UNITI

✽ Una munifica offerta di 10.000 lire venne fatta dalla Federazione Italiana di Filadelfia in pro degli Istituti nazionali di beneficenza. S. E. il Presidente del Consiglio, designato dalla predetta Federazione per la scelta degli Istituti, cui la somma in questione doveva essere ripartita, ha subito disposto che essa venisse divisa, in ragione di lire 1.000 ciascuno, fra gli enti seguenti

tutti residenti in Roma; 1) - Istituto di rieducazione dei ciechi di guerra; 2) - Comitato Centrale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra; 3) - Orfanotrofo Santa Maria degli Angeli; 4) - Istituto Artigianelli S. Giuseppe; 5) - Istituto Nazionale dei Sordomuti; 6) - Istituto di S. Michele; 7) - Orfanotrofo Provinciale; 8) - Opera del Pane ai Poveri; 9) - Istituto Nazionale « Principe di Piemonte » per gli orfani dei marinai morti in guerra; 10) - Istituto Nazionale « Umberto e Margherita di Savoia » per gli orfani degli operai morti per infortunio sul lavoro.

✱ Verrà prossimamente inaugurato a New York un « Istituto di cultura italiana » dovuto all'iniziativa di quella nostra colonia. Esso comprenderà cinque o sei corsi, che saranno affidati a valenti studiosi delle discipline letterarie e storiche.

✱ I 175 operai italiani impiegati dalla ditta S. Makransky e Sons di Philadelphia si sono impegnati di cedere l'importo di un'ora di lavoro settimanale, per un periodo di tempo non ancora precisato, a favore dell'Erario Italiano. Una speciale commissione è stata costituita a tale scopo.

✱ L'italiano Nicola Sotile, una delle più spiccate

personalità politiche di Charleston è stato nominato sindaco pro-tempore di quella città.

✱ Fra i 6357 studenti, che frequentano le varie facoltà del più antico ateneo americano, l'Università Harvard di Cambridge, sono rappresentate, quest'anno, quarantuno nazioni. Gli studenti di origine italiana ascendono a un centinaio.

✱ La colonia italiana di Buffalo (Tennessee S. U.) conta una cinquantina tra *clubs*, società di beneficenza, di mutuo soccorso professionali ecc. Vi è anche un *club* femminile l'« Italian Ladies Relief Association », dedicato ad opere di beneficenza. L'associazione dei « Figli d'Italia » dispone di sei loggie con oltre 1000 membri: la prima fu fondata nel 1914. I medici sono riuniti in una « Società Medica Italiana ». La colonia conta già 220 laureati in quella università. Attualmente altri 60 italiani di ambo i sessi frequentano i corsi di quell'ateneo. In alcune famiglie fino a quattro figli ebbero un'educazione universitaria. Anche le donne si danno agli studi superiori in sempre maggior numero, e, una volta finiti gli studi, entrano nelle professioni o negli affari oppure si danno all'insegnamento.

V A R I E

ITALIA

✱ Con R. D. N. 427 dell'8 febbraio (*Gazz. Uff.* N. 86 del 12 aprile 1923) è stata approvata la convenzione con la « Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini » per la posa di un cavo telegrafico fra l'Italia e l'America del Sud, un altro fra l'Italia e la Grecia ed un altro infine fra l'Italia e la Azorre.

R U S S I A

✱ In seguito alla revisione, da parte del Governo dei Soviets, di alcune clausole del contratto stipulato con la ditta Krupp nel marzo 1922, per la concessione di 25.000 deciatine di terreno da coltivare a cereali nella Provincia del Don, il contratto è stato ora ratificato. La durata della concessione è di 36 anni a partire dal 1 dicembre. I concessionari non potranno locare il terreno concesso senza l'autorizzazione del Governo e sono obbligati a dissodare e seminare ogni stagione una determinata superficie di esso. Durante le due prime stagioni la superficie coltivata dovrà essere di almeno 1400 deciatine: il rimanente dovrà essere coltivato nel corso dei primi sei anni. I concessionari sono sottoposti inoltre a tutte le imposte e diritti di dogana e dovranno conformarsi a tutti i decreti promulgati dal Governo dei Soviets. Come corrispettivo della concessione

il Governo ha diritto ad una quota del raccolto, e precisamente al 10% durante i primi tre anni, al 15% durante i tre anni successivi e al 17,5% a partire dal settimo anno.

S V I Z Z E R A

✱ Il piano di organizzazione di imprese svizzere per i lavori di ricostruzione e in Francia, del quale si era fatto iniziatore il Consigliere nazionale ingegnere Rothpeltz, ha subito, in questi ultimi tempi, notevoli riduzioni. Secondo il progetto primitivo, l'organizzazione avrebbe dovuto essere costituita da un consorzio di imprese con un capitale di cinque milioni di franchi francesi e la sua attività agevolata dall'apertura di un credito di quindici milioni presso un gruppo di banche svizzere. La mano d'opera da impiegare avrebbe dovuto essere, per quanto possibile, svizzera, e ciò per aprire una valvola alla disoccupazione della Confederazione. Il progetto era già stato definito e il concorso delle imprese e delle banche assicurato, quando l'occupazione della Ruhr e il conseguente ribasso del franco francese hanno provocato il ritiro di alcune delle adesioni già date e la riduzione dei capitali e dei crediti rispettivamente promessi dalle imprese e dalle banche. L'iniziativa è quindi diminuita molto d'importanza: invece di 5 milioni di capitale l'apporto delle imprese

si è ridotto ad un quarto di detta somma e il credito delle banche a tre appena. Non è escluso tuttavia, che, in un momento più favorevole, l'iniziativa di un consorzio svizzero per le ricostruzioni in Francia possa essere ripresa su base più larga.

EGITTO

✽ Durante il 1922, 4345 navi, rappresentanti 20.743.245 tonnellate, sono passate attraverso il Canale di Suez. Tali cifre costituiscono il record del traffico del Canale poichè il tonnellaggio più alto registrato precedentemente, quello cioè del 1912, non ammontava che a 20.275.120 tonnellate. A seconda della bandiera, il tonnellaggio suddetto va così ripartito: Gran Bretagna, 13.383 mila tonnellate; Paesi Bassi, 2.161 mila tonnellate; Francia, 997 mila tonnellate; Giappone, 928 mila tonnellate; Italia, 858 mila tonnellate; Germania, 735 mila tonnellate; America, 668 mila tonnellate; Norvegia, 309 mila tonnellate; Danimarca, 280 mila tonnellate; Svezia, 242 mila tonnellate; altri paesi, 182.245 tonnellate.

ARGENTINA

✽ L'introito del porto di Buenos Ayres, secondo quanto è stato pubblicato dalla Direzione Argentina di Navigazione e Porti, ha raggiunto, nel 1922, la somma di 30 milioni di pezzi. Poichè le spese per attendere a tutti i servizi e al dragaggio dei canali si aggirano intorno ai 10 milioni di pezzi, l'utile netto è stato, in cifra tonda, di 20 milioni di pezzi.

NUOVA CALEDONIA

✽ Sotto la denominazione di «*Sindacati dei Coloni del Sud*» è stata recentemente costituita un'associazione sindacale, che ha lo scopo di raggruppare gli agricoltori del sud della Colonia specialmente per facilitare la vendita dei loro prodotti.

STATI UNITI

✽ Durante l'anno fiscale chiuso il 30 giugno 1922, gli ufficiali sanitari federali hanno esaminato 551.454 immigranti per accertarsi delle loro condizioni mentali, come prescrive la legge immigratoria. L'anno precedente erano stati esaminati 1.137.682 stranieri; la diminuzione fu quindi di 586.228 casi. Oltre agli immigranti, gli ispettori della direzione di Sanità esaminarono 783.193 marinai stranieri.

GIAPPONE

✽ Con decreto imperiale del 15 gennaio scorso, il Giappone ha istituito un Ufficio permanente presso l'Organizzazione internazionale del Lavoro. L'ufficio, che avrà sede a Ginevra presso l'Ufficio Internazionale del Lavoro, sarà diretto dal delegato giapponese all'ufficio predetto, e sarà composto, oltre che del direttore, di due segretari e due vice-segretari. Uno dei due segretari, nominato dal Ministro degli Affari Esteri, sarà responsabile del buon andamento e del lavoro dell'ufficio, il quale dovrà occuparsi di tutte le questioni relative all'Organizzazione internazionale del Lavoro.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Legge 22 febbraio 1923, n. 755, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione di commercio fra l'Italia e la Polonia sottoscritta a Genova il 12 maggio 1922 (*Gazzetta Ufficiale*, 14 aprile 1923, n. 88).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di commercio fra l'Italia e la Polonia, sottoscritta a Genova il 12 maggio 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE CAPITANI D'ARZAGO -
CAYAZZONI - TEOFILO ROSSI - DE STE-
FANI - THAON DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio Decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.
(*Gazzetta Ufficiale*, 10 aprile 1923, n. 84).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri :

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per la giustizia e gli affari di culto ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO ;

Art. 1. — *Orario massimo normale di lavoro.* — La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.

Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.

Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.

Art. 2. — *Aziende agricole.* — Per le aziende agricole le disposizioni del presente decreto sono applicabili all'avventiziato. Per le altre forme di contratto a salario sarà provveduto in sede di regolamento di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

Sono esclusi contratti di lavoro a compartecipazione.

Art. 3. — *Caratteri del lavoro effettivo.* — E' considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 4. — *Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultra-settimanali.* — Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore

giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate, purchè la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.

Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 5. — Lavoro straordinario. — È autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell'art. 1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10 % o con un aumento corrispondente sui cottimi.

Art. 6. — Lavori preparatori e complementari. — Sono ammesse deroghe consensuali per i lavori preparatori e complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell'orario normale delle aziende.

Art. 7. — Casi di forza maggiore e di imminente pericolo. — Il lavoro potrà essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisca un pericolo e danno alle persone od alla produzione, Il prolungamento dovrà essere denunziato dal datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

Art. 8. — Nullità dei patti contrari. — È nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9. — Contravvenzioni. — Le contravvenzioni al presente decreto da parte dei datori di lavoro e loro incaricati saranno punite con ammenda fino a lire dieci al giorno e per ogni persona, raddoppiabile in caso di recidiva.

È data facoltà al Governo di stabilire, nei regolamenti per l'applicazione del presente decreto, ammende, fino al limite di lire mille per le contravvenzioni ai regolamenti stessi.

Art. 10. — Regolamenti. — Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria ed il commercio e per l'agricoltura, saranno emanate disposizioni regolamentari per la determinazione dei lavori preparatori e complementari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 e delle modalità necessarie all'applicazione del presente decreto, in relazione alle varie esigenze della tecnica industriale e della economia agraria.

Art. 11. — *Deroghe temporanee consensuali.* — Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà consentire deroghe temporanee all'applicazione del presente decreto per determinate industrie.

Art. 12. — *Entrata in vigore.* — Il presente decreto entrerà in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, e, per ciò che riguarda le aziende agricole, con il Ministro per l'agricoltura, potrà differire, per un tempo non superiore ai 12 mesi, il termine di entrata in vigore del presente decreto, per quelle aziende o riparti di aziende che dimostrassero di dovere, per obbedire al decreto stesso, modificare notevolmente gli impianti rispettivi.

Art. 13. — *Riforme correlative.* — Con R. decreto, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà provveduto a modificare quelle disposizioni delle vigenti leggi sul lavoro, le quali fossero di ostacolo alla introduzione del nuovo orario prescritto dal presente decreto.

Art. 14. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CAVAZZONI

TEOFILO ROSSI

DE CAPITANI

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 750, che concede uno speciale trattamento al personale incaricato di prender parte a Commissioni o a Conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno (*Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 1923, n. 88)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità di fare uno speciale trattamento al personale incaricato di prender parte a Commissioni o a Conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con quello degli affari esteri ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1. — Al personale delegato a prender parte a Commissioni o Conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno ed a quello addetto alle Delegazioni o Conferenze stesse, saranno corrisposte le seguenti indennità giornaliere per soggiorno fuori residenza :

al capo della delegazione L. 160 ;

ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti L. 130 ;

al personale addetto ai lavori di concetto L. 100 ;

al personale d'ordine L. 85 ;

al personale di servizio L. 75.

Art. 2. — Al personale che eventualmente risiedesse nello stesso luogo in cui avvengono le riunioni, le indennità previste nel precedente articolo saranno ridotte alla metà se riferibili ad estranei alla pubblica amministrazione, e ad un terzo per i funzionari dello Stato.

Art. 3. — Il presente decreto avrà effetto dal 1 febbraio 1923 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il *Guardasigilli* : OVIGLIO.

Regio Decreto 18 marzo 1923 n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli iscritti di leva ed ai militari in congedo (*Gazzetta Ufficiale*, 2 aprile 1923, n.77).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 ;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari esteri, della guerra e della marina ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1. — All'articolo 8 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, è sostituito il seguente :

« I giovani iscritti sulle liste di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino all'apertura della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al sindaco del Comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. I sindaci hanno l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente Consiglio di leva.

« Per gli iscritti sulle liste di leva che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive che saranno determinate dal regolamento.

« È libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o che siano vincolati ad una ferma ridotta ; ma l'autorità che soprintende all'espatrio degli emigranti deve notificare al competente Comando del distretto militare, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto. »

Art. 2. — La concessione del passaporto agli inseriti di leva di mare ed ai militari del corpo reale equipaggi sarà regolata da norme analoghe a quelle dell'articolo precedente, ma la notificazione di cui all'articolo stesso sarà fatta alla competente Capitaneria di porto.

Art. 3. — La facoltà di emigrare consentita agli inseriti di leva ed ai militari di cui agli articoli precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro della guerra, di concerto con quello della marina, o di quest'ultimo di concerto col primo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DIAZ
THAON DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO

Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 563, che istituisce assegni da concedersi ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Università, Istituti superiori e scuole di belle arti rispettivamente dell'estero e del Regno (Gazzetta Ufficiale, 29 marzo 1923, n. 74).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto, con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Entro il limite di lire duecentomila (L. 200.000) annue il Ministro dell'istruzione pubblica è autorizzato a concedere assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Università, Istituti superiori e scuole di belle arti rispettivamente dell'estero e del Regno.

Art. 2. — La somma occorrente sarà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio 1922-23, e seguenti, riducendo di egual somma lo stanziamento del capitolo 68 del bilancio del predetto Ministero per l'esercizio 1922-23 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 3. — Gli studenti stranieri che si iscrivano nelle scuole pubbliche di qualunque ordine e grado e negli Istituti di istruzione superiore, sono esonerati dal pagamento di qualsiasi tassa o sopratassa.

Art. 4. — Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero della istruzione pubblica le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE' STEFANI
GENTILE

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO

Regio Decreto-Legge 11 marzo 1923, n. 782, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione di emigrazione e lavoro fra l'Italia ed il Brasile (Gazzetta Ufficiale, 20 aprile 1923, n. 93).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data alla qui annessa Convenzione di emigrazione e lavoro fra l'Italia ed il Brasile, firmata a Roma l'8 ottobre, e le cui ratifiche furono scambiate in Roma il 7 marzo 1923.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - CAVAZZONI - DE STEFANI

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO.

CONVENZIONE PER L'EMIGRAZIONE ED IL LAVORO FRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI DEL BRASILE.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE riservandosi di negoziare un trattato generale di emigrazione e di lavoro a vantaggio dei rispettivi nazionali, hanno convenuto di concludere una convenzione che stabilisca fin d'ora l'eguaglianza di trattamento fra i cittadini dei due paesi per ciò che concerne i benefici delle leggi riguardanti gli infortuni sul lavoro e contenga le misure necessarie per agevolare in quanto possibile il movimento migratorio ed il trattamento dei lavoratori immigranti.

A tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

S. E. cav. di g. c. DE MICHELIS GIUSEPPE, Commissario generale dell'emigrazione;

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE

S. E. LUTZ MARTINS DE SOUZA DANTAS, Ambasciatore della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile;

i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

ART. 1. — Le indennità, i benefici ed i privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla riparazione degli infortuni sul lavoro saranno accordati in ciascuno dei due paesi ai cittadini dell'altro ed ai loro beneficiari che a ciò abbiano diritto, senza condizioni di residenza o altra condizione la quale non sia richiesta per i nazionali.

ART. 2. — I contratti di lavoro, individuali o collettivi, conchiusi in Italia da lavoratori italiani e da eseguirsi nel Brasile, vi avranno piena efficacia in quanto non siano contrari all'ordine pubblico.

ART. 3. — I due Governi faciliteranno la conclusione e l'esecuzione degli accordi che le Amministrazioni competenti degli Stati Uniti del Brasile potranno prendere col Commissariato generale dell'emigrazione italiano per l'avviamento e le condizioni d'impiego di lavoratori italiani, a condizione che gli accordi in questione siano precedentemente sottomessi all'approvazione del Governo federale e dello Stato nel quale dovranno essere eseguiti.

ART. 4. — Il Governo brasiliano quando avrà istituito il suo dipartimento nazionale del lavoro ed in conformità dei suoi regolamenti, vigilerà alla rigorosa ispezione del lavoro e curerà la protezione ed il miglior collocamento possibile degli immigranti italiani controllando la perfetta esecuzione dei contratti di lavoro conchiusi fra imprenditori e lavoratori.

ART. 5. — Il Governo brasiliano faciliterà l'organizzazione ed il funzionamento delle Società cooperative di consumo, di credito, di produzione, di lavoro, di previdenza e di assistenza, ecc., tra i lavoratori agricoli italiani accordando loro tutte le facilitazioni possibili.

ART. 6. — Gli immigranti italiani godranno in Brasile di tutte le facilitazioni, i benefici ed i privilegi che siano accordati o venissero accordati agli immigranti di altri paesi.

ART. 7. — Il Governo brasiliano faciliterà l'opera delle Società italiane regolarmente costituite fra italiani nel Brasile, che si propongono di consigliare gli immigranti italiani e di facilitarne il lavoro.

ART. 8. — La presente Convenzione entrerà in vigore dopo l'approvazione del Parlamento italiano e del Congresso Nazionale brasiliano e dopo

che sia avvenuto lo scambio delle ratifiche da parte dei due Governi rispettivi. Rimarrà in vigore fino a che non venga denunciata da una delle due parti con un preavviso di almeno sei mesi.

Roma, 8 ottobre 1921.

(L. S.) GIUSEPPE DE MICHELIS

(L. S.) L. M. DE SOUZA DANTAS.

Visto, *d'ordine di Sua Maestà il Re* :

Il Ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

Regio decreto 8 aprile 1923, n. 819, contenente disposizioni per le carriere diplomatica e consolare (*Gazzetta Ufficiale*, 20 aprile 1923, n. 93).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 21 agosto 1870, n. 5830;

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225;

Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 659;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli dell'industria e commercio e della istruzione pubblica;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Per i concorsi alla carriera diplomatica ed alla carriera consolare di cui all'art. 20 del Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 225, i titoli di ammissione validi per una delle due carriere saranno ritenuti validi per l'altra.

I concorrenti ad uno dei due concorsi, i quali, essendo muniti di uno di tali titoli, intendano partecipare anche all'altro concorso, dovranno informare il Ministero degli affari esteri dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GENTILE - TEOFILO ROSSI.

Visto; *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1075, concernente la circoscrizione territoriale degli Ispettorati di emigrazione agli effetti della loro competenza giurisdizionale (*Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1923, n. 124).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale furono delegati al Governo del Re i pieni poteri pel riordinamento della pubblica Amministrazione;

Visti gli art. 37, 38 e 39 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1913, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre detto anno, registro 150 Atti amministrativi, f. 253, che fissava la competenza territoriale degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco (*Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 1923, n. 268);

Visto il Decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918 n. 1379, che soppresse le Commissioni arbitrali, devolvendone le funzioni agli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco;

Visto il R. Decreto 19 marzo 1922, n. 395, che fissava la circoscrizione territoriale degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco di Napoli e Bari agli effetti della competenza giurisdizionale;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, N. 184 che estende ai territori annessi il T. U. della legge sull'emigrazione sovra citato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1. — La giurisdizione sulle controversie di cui all'art. 37 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, è esercitata dagli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco di Genova, Napoli, Messina Palermo e Trieste.

La circoscrizione territoriale degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco agli effetti della competenza giurisdizionale è determinata come segue:

Ispettore di Genova : — Provincie del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, dell'Emilia, della Toscana e della Sardegna;

Ispettore di Napoli : — Provincie delle Marche, dell'Umbria,

del Lazio, degli Abruzzi, del Molise, della Campania, delle Puglie e della Basilicata;

Ispettore di Messina: — Provincie della Calabria, di Messina, Catania e Siracusa;

Ispettore di Palermo: — Provincie della Sicilia, escluse quelle di Messina, Catania e Siracusa;

Ispettore di Trieste: — Provincie del Veneto, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, dell'Istria e di Zara.

Art. 2. — I ricorsi pendenti e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato l'avviso di discussione, saranno devoluti alla cognizione dell'Ispettore competente a norma dell'articolo 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Norme per l'esecuzione del R. Decreto 18 marzo 1923, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli iscritti di leva di terra ed ai militari in congedo del R. Esercito. (Direzione generale leva e truppa) — 13 aprile 1923 (*Gazzetta Ufficiale*, 21 aprile 1923, n. 94).

Per l'esecuzione del R. Decreto 18 marzo, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli iscritti di leva ed ai militari in congedo, dovranno osservarsi le norme seguenti, che sostituiscono quelle contenute nel Capo XXVIII dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, edizione 1923, le quali restano perciò abrogate.

Inscritti che emigrano a scopo di lavoro.

1. I giovani che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe intendano di recarsi all'estero, in qualsiasi regione, a scopo di lavoro manuale, e che siano perciò da considerarsi emigranti, ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle leggi sulla emigrazione del 13 novembre 1919, n. 2205, dovranno, nel chiedere il passaporto, rilasciare al sindaco del Comune di loro abituale residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento, conforme al modello n. 16 allegato alla presente circolare, il quale sostituisce il corrispondente modello che fa seguito all'istruzione per il servizio della leva all'estero, e che resta perciò abolito.

Peraltro nei capoluoghi che siano sede dei Consigli di leva l'atto di sottomissione sarà sempre rilasciato al commissario di leva, potendo gli interessati presentarsi personalmente ad esso.

2. L'atto di sottomissione sarà rilasciato senza alcuna spesa da parte dei richiedenti, e sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato all'interessato, e l'altro sarà, a cura del sindaco, trasmesso unitamente alla dichiarazione di « nulla osta » al passaporto, all'autorità prefettizia del capoluogo sulle cui liste di leva il giovine trovasi iscritto per essere conservato dall'ufficio di leva, allegato alla scheda personale.

3. Gli iscritti peraltro che si ritengano affetti da alcuna delle infermità ed imperfezioni, che per la loro evidenza sono facilmente accertabili anche da persone estranee all'arte medica, e che per la loro gravità sono insanabili, possono chiedere di far constare tale loro inabilità, presentandosi personalmente all'autorità prefettizia, che deve direttamente procedere a costatarne l'esistenza.

In tal caso l'autorità predetta, dopo essersi bene garantita dell'identità personale dell'iscritto, accerterà se questi sia affetto da una delle imperfezioni di carattere permanente e perciò insuscettibili di

miglioramento col decorso del tempo, e menzionate nella classe prima dell'elenco delle infermità od imperfezioni esimenti dal servizio militare per gli iscritti residenti all'estero, fatta però eccezione per la deficienza di statura e di perimetro toracico.

Se l'iscritto risulterà trovarsi in dette condizioni, sarà dispensato dal sottoscrivere l'atto di sottomissione; e l'autorità prefettizia, nel rilasciargli il passaporto, lo munirà di una dichiarazione conforme al mod. 18, che fa seguito all'istruzione per il servizio della leva all'estero, e farà prendere menzione dell'infermità sulla scheda personale dell'interessato, apponendovi la propria firma ed il bollo d'ufficio, affinché in base ad essa il Consiglio di leva possa all'atto dell'esame personale ed arruolamento pronunciare la decisione di riforma senza che l'iscritto debba presentarsi al console.

*Inscritti che chiedono di recarsi all'estero
per altri scopi*

4. I giovani che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe intendano di recarsi all'estero, non a scopo di lavoro manuale, e che quindi non siano da caratterizzarsi emigranti, secondo la definizione posta a base del nostro regime giuridico emigratorio, laddove chiedano di recarsi in paesi di Europa e della costiera del Mediterraneo, possono ottenere il passaporto con le stesse norme di cui ai numeri precedenti.

5. Se invece chiedono il passaporto per paesi transoceanici, debbono essere immediatamente precettati a presentarsi al Consiglio di leva per essere sottoposti a visita medica.

L'autorità prefettizia rilascerà senz'altro il passaporto con le norme del precedente n. 3 a quelli dei detti iscritti che siano giudicati affetti da una delle infermità dal numero stesso specificate.

6. Coloro che siano giudicati abili o transitoriamente inabili, potranno ottenere il passaporto, dietro rilascio dell'atto di sottomissione mod. n. 16 soltanto se provino di trovarsi all'atto in cui chiedono il passaporto medesimo in una delle condizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 per aspirare alla riduzione della ferma, ovvero nei seguenti casi:

a) quando si rechino in paesi transoceanici con tutta la propria famiglia;

b) quando abbiano assoluta necessità di recarsi nei paesi medesimi o per sistemare gravi interessi che non ammettono dilazione di sorta, o per l'adempimento di una scrittura teatrale o di altro regolare e speciale contratto di lavoro (di carattere artistico o professionale).

7. Agli iscritti di leva di cui al precedente n. 4, che chiedono di

recarsi all'estero, il passaporto deve essere negato, quando non dimostrino di trovarsi in alcuna delle condizioni sovra specificate, o quando dalle informazioni da assumersi per mezzo dell'arma dei Reali carabinieri venga a risultare che essi intendono di recarsi all'estero per sottrarsi all'adempimento degli obblighi coscrizionali.

Norme per il rilascio dell'atto di sottomissione.

8. L'atto di sottomissione mod. n. 16 allegato alla presente circolare sarà fornito gratuitamente dal reclusorio militare di Gaeta con le norme di cui ai paragrafi 243 e 244 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero.

9. L'atto di sottomissione nei casi indicati dalle disposizioni precedenti sarà rilasciato senza spesa per parte del richiedente e sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno sarà conservato presso l'ufficio di leva sulle cui liste il giovane trovasi iscritto, allegato alla scheda personale e l'altro sarà consegnato all'interessato.

A cura dello stesso ufficio di leva si farà sempre constare del rilascio dell'atto medesimo sulla scheda personale dell'iscritto, affinché il Consiglio di leva ne abbia notizia, nel giorno in cui l'iscritto sarà chiamato all'esame personale ed arruolamento.

10. I sindaci, i commissari di leva e le autorità prefettizie rivolgeranno con la maggiore cura agli iscritti che saranno per rilasciare l'atto di sottomissione mod. n. 16, le interrogazioni necessarie per determinare se essi si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 del Regio decreto n. 3 del 7 gennaio 1923, per aspirare alla riduzione di ferma, e qualora le risposte ricevute lascino presumere che il diritto esista, ne prenderanno menzione sull'atto di sottomissione, e si faranno indicare dall'iscritto le autorità del Regno che debbono rilasciare i documenti necessari a provare il diritto.

Avvertiranno inoltre gli iscritti medesimi che il rilascio dell'atto di sottomissione non impedisce loro di presentarsi all'autorità diplomatica o consolare per chiedere di essere sottoposti a visita medica e per far valere, all'epoca del loro concorso alla leva, una eventuale inabilità agli effetti della rivedibilità o della riforma, o per invocare, se abili, il diritto alla riduzione di ferma; e che qualora rimangano arruolati in base all'atto di sottomissione, senza aver diritto alla riduzione di ferma, dovranno presentarsi alle armi non più tardi del 1° dicembre dell'anno in cui è indetta la chiamata alle armi della loro classe, sotto pena, in caso di inadempienza, di essere dichiarati disertori.

11. Se un iscritto di leva che abbia ottenuto il passaporto continui a risiedere nel Regno e si presenti personalmente al Consiglio di leva per regolare la propria posizione di leva, il presidente del Consiglio gli ritirerà subito il passaporto per impedire che l'iscritto abbia successivamente a valersene.

*Passaporto ai militari in congedo o che siano vincolati
alla ferma ridotta.*

12. I militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o che siano vincolati alla ferma ridotta possono ottenere il passaporto per l'estero senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione dell'autorità militare.

A tal fine debbono farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del Comune di loro abituale residenza, il quale dovrà anzitutto accertarsi se il richiedente sia munito di foglio di congedo illimitato (modello n. 34 del catalogo) per fine di ferma, per dispensa o al compiere la ferma per anticipazione, per compiuta rafferma, o per collocamento a riposo prima dell'invio in congedo assoluto della classe cui appartiene; ovvero di foglio di congedo illimitato provvisorio per i militari ammessi a riduzione di ferma (modello n. 4-B del catalogo); ed in caso affermativo attesterà di avere ciò constatato mediante apposita dichiarazione scritta sul nulla osta al passaporto da trasmettere all'autorità prefettizia competente.

13. I Regi ispettori di emigrazione nei porti d'imbarco, i funzionari dell'emigrazione delle stazioni ferroviarie prossime al confine, e, nei porti nei quali non esista un ispettore di emigrazione, le RR. capitanerie di porto debbono notificare al competente Comando di distretto militare, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sua generalità ed il luogo dove è diretto.

A tal fine il militare che si reca all'estero deve presentarsi alle autorità predette munito non soltanto del passaporto, ma anche del foglio di congedo illimitato (modello n. 34), o del foglio di congedo illimitato provvisorio per i militari ammessi alla riduzione di ferma (modello 4-B).

I Comandi dei distretti militari, ricevute tali comunicazioni, ne prenderanno nota sui ruoli matricolari nei riguardi dei militari cui le comunicazioni stesse si riferiscono.

14. In rapporto ai militari i quali chiedono dall'estero di regolare la loro posizione di fronte al passaporto, od a quelli che, reduci dall'estero, chiedono il passaporto per farvi ritorno, le autorità prefettizie non dovranno far luogo alla relativa concessione, senza essersi prima rivolti al comando del distretto militare competente, per accertare quale sia la precisa posizione coserzionale dei richiedenti; e ciò per evitare che possano essere muniti del passaporto militari che abbiano ancora obblighi di servizio alle armi, o che siano in una dichiarazione di discrezione, senza che questo carico penale esistente a loro riguardo sia venuto a conoscenza dei sindaci o dell'ufficio di leva.

A tal fine l'arma dei Reali carabinieri deve volta per volta provvedere a ritirare ai militari reduci dall'estero il passaporto di cui siano in possesso; e ciò perchè i titolari non abbiano a valersene, qualora il passaporto sia tuttora valido.

Il Ministro
DIAZ.

Decreto commissariale 29 luglio 1922, relativo al prezzo da corrispondersi alle Compagnie vettrici di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri.

IL COMMISSARIO GENERALE PER L'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 30 del T. U. della legge sull'emigrazione approvato con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto l'art. 81 del regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901 n. 23 sull'emigrazione, approvato con R. D. 10 luglio 1901, n. 375 ;

Considerata l'opportunità di ridurre la diaria giornaliera per il rimpatrio degli indigenti dato il diminuito costo delle spese vitto e di quelle inerenti al trasporto per i viaggi di ritorno ;

„DECRETA :

Art. 1. — Il prezzo da corrispondersi alle Compagnie vettrici di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano da porti esteri per disposizione o per richiesta di un agente diplomatico o consolare, viene stabilito in lire 15 al giorno a persona compreso il vitto.

Per i fanciulli di età superiore ai tre anni ed inferiore ai 12 anni la quota giornaliera sarà di lire tre.

Il trasporto dei fanciulli sotto i tre anni sarà fatto gratuitamente.

Art.2 — Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio dell'anno 1922.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 29 luglio 1922.

DE MICHELIS

PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE

Regio Decreto 22 aprile 1923, col quale il Comm. Giuseppe Mastromattei è incaricato delle funzioni di Commissario dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Visto il T. U. della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919 N. 2205;

Visto l'art. 2 del R. Decreto 18 gennaio 1923 N. 169;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Giuseppe Mastromattei è incaricato delle funzioni di Commissario dell'emigrazione, con decorrenza dal 1° maggio 1923 e con l'indennità mensile di lire milleottocento da imputarsi al Cap. 1 dello Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 e al Capitolo corrispondente dei bilanci degli esercizi venturi.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Regio Decreto 26 aprile 1923, in virtù del quale il dott. Giovanni Saccone, Colonnello medico della R. Marina cessa dalle funzioni di Commissario dell'emigrazione e di tale incarico viene temporaneamente investito il prof. comm. Torquato Carlo Giannini, Direttore Capo di Divisione nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Visti gli art. 1 e 66 del T. U. della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919 n. 2205;

Ritenuto che il Colonnello medico della R. Marina comm. Giovanni Saccone cessa dalle funzioni di Commissario dell'emigrazione per richiamo in servizio della propria Amministrazione;

Visto il Decreto ministeriale 3 marzo 1923, registrato alla Corte dei Conti il 13 aprile successivo al reg. 1. F. E. f. 377, con il quale il prof. comm. Torquato Carlo Giannini, Direttore Capo di Divisione nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi, è stato destinato in servizio al Commissariato generale dell'emigrazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Saccone dott. comm. Giovanni, Colonnello medico della Regia Marina cessa dalle funzioni di Commissario dell'emigrazione a datare dal 1° maggio 1923;

Giannini prof. comm. Torquato Carlo, Direttore Capo di Divisione nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi, è incaricato temporaneamente delle funzioni di Commissario dell'emigrazione con decorrenza dal 1° maggio 1923.

Al predetto comm. Giannini sarà corrisposta con la stessa decorrenza l'indennità di carica di lire cinquecento mensili, in luogo dell'indennità di comando assegnatagli col citato Decreto Ministeriale 3 marzo 1923. La spesa relativa verrà imputata al Cap. 1 del Bilancio passivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 e al capitolo corrispondente dei bilanci degli esercizi venturi.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Regio Decreto 26 aprile 1923, con cui il comm. Egisto Rossi, Commissario dell'emigrazione, è investito delle funzioni e del titolo di Vice-Commissario generale dell'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Visto il Testo Unico della legge sull'emigrazione, approvato col Decreto 13 novembre 1919 N. 2205;

Visto il R. Decreto 18 gennaio 1923, n. 227;

Ritenuto che il comm. Egisto Rossi nell'ufficio che attualmente occupa di Commissario dell'emigrazione, e al quale venne nominato con R. Decreto del 21 agosto 1901, ha dato continue prove di zelo e competenza, sostituendo il Commissario generale in caso d'impedimento od assenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Rossi Comm. Egisto, Commissario dell'emigrazione, è investito delle funzioni e del titolo di Vice Commissario generale dell'emigrazione.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 21 marzo 1923, n. 21

*Ai Sigg. Prefetti, Questori e
Uffici di Assistenza agli emi-
granti.*

Il Commissariato generale dell'emigrazione, col consenso del Ministro per gli Affari Esteri, ha disposto che, a datare dal 15 aprile, i contratti fatti in Francia per l'arruolamento di singoli operai nostri, non siano validi se non portano il visto del R. Console nel cui distretto ciascun operaio deve andare a lavorare. E ciò per meglio tutelare i nostri connazionali isolati, essendo il visto consolare la migliore guarentigia che l'offerta del lavoro è autentica, effettiva e vantaggiosa.

*Il Commissario Generale
DE MICHEL S.*

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 23 marzo 1923, n. 22

*Alle RR. Prefetture e Sottopre-
fetture e Questure del Regno
e per conoscenza:*

*Agli Ispettorati ed Uffici dell'em-
igrazione nel Regno.*

*Ai Segretariati ed Uffici di
Assistenza agli emigranti.*

Con riferimento a precedenti comunicazioni in materia, avverto la S. V. che il passaporto per il Venezuela, la Columbia, il Paraguay, dovrà, d'ora innanzi, venir rilasciato solo alle persone munite di regolare contratto di lavoro, vidimato dal Console competente, o di una lettera di convocazione da parte di persone colà residenti, dalla quale risulti che l'espatriante troverà sicura occupazione.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*Il Commissario Generale.
DE MICHELIS.*

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 7 aprile 1923, n. 28

*Ai Signori Prefetti, Sottoprefetti e
Questori del Regno,
Agli Ispettori e Regi Uffici di emi-
grazione dipendenti,
e per conoscenza :
Agli Istituti di Assistenza per gli
emigranti nel Regno.*

A completamento di quanto è stato disposto con la circolare n. 21 del 21 marzo u. s. ed in seguito ai gravi inconvenienti segnalati, avverto che, a datare dal 1° maggio 1923, i contratti individuali di lavoro o atti di chiamata per lavoro, rilasciati direttamente da datori di lavoro francesi a favore di nostri operai, non saranno più validi agli effetti del rilascio del passaporto e dell'espatrio dei lavoratori arruolati in tal modo se non saranno muniti, oltre che del visto delle competenti autorità francesi, del visto del Regio Consolato in Francia competente per ragioni di territorio, oppure del R. Ufficio di emigrazione di Parigi. Questo ultimo Ufficio visterà solamente i contratti individuali che recano la dichiarazione di « avis favorable » del « Service de la Main d'Oeuvre Etrangère », avenue Rapp, 2, di Parigi (Sezione del « Ministère du Travail »).

Dal 1° maggio in poi cessa, per conseguenza, la facoltà per i R.R. Ispettorati ed Uffici di emigrazione dipendenti nel Regno di vistare contratti di lavoro o atti di chiamata di lavoro individuali.

Gli operai che dopo il 1° maggio 1923 esibissero contratti individuali non vistati, come sopra è indicato, dovranno essere invitati a restituire tali documenti ai datori di lavoro perchè li facciano vistare dalle competenti autorità italiane in Francia.

Il Commissario Generale,

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 7 aprile 1923, n. 29

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure
all'Ufficio di emigrazione presso la
R. Ambasciata d'Italia in Parigi,
ai RR. Consolati in Francia.
agli Ispettorati ed Uffici di emigrazione
del Regno.*

e per conoscenza:

*agli Uffici di assistenza degli
emigranti nel Regno ed in
Francia.*

Riassumo qui in appresso le norme che debbono regolare, dalla data della pubblicazione della presente, l'andata in Francia dei nostri operai, che colà si recano a scopo di lavoro, e delle loro famiglie, nonché degli altri emigranti chiamati colà per motivi di famiglia. *Tali norme sono conformi alle disposizioni emanate dalle Autorità francesi.*

1^o) - *Operai:*

A) *Espatri singoli.* Nel caso in cui nostri operai si debbano recare da soli in Francia perchè reclutati con contratto individuale è necessario che siano muniti di una regolare richiesta-contratto, o di atto di chiamata per motivo di lavoro. Tale documento, sottoscritto dalla Ditta assuntrice deve essere sempre vidimato, quando si tratti di operai *per l'industria*, da un canto dal Ministero francese del Lavoro, oppure dall'Ufficio di collocamento dipendente dal Ministero del Lavoro che si trova più vicino alla località dove l'operaio deve recarsi, e dall'altro dall'Ufficio dell'emigrazione presso l'Ambasciata d'Italia in Parigi o dal Consolato italiano in quello Stato competente per ragioni di territorio.

Per gli operai che sono richiesti in Francia per esservi occupati nell'*agricoltura* (ouvriers agricoles) con contratto individuale, questo deve essere vidimato o dal Ministero francese dell'Agricoltura o dal Prefetto del Dipartimento o dal Sottoprefetto del Circondario o dal Sindaco della località di lavoro da un canto, e dall'altro da uno degli Uffici italiani più sopra designati per la vidimazione dei contratti individuali degli operai per l'industria.

I certificati e contratti di lavoro che non abbiano tali visti sono da ritenersi apocrifi e perciò non sono validi.

Il tagliando annesso alla richiesta-contratto individuale deve essere trasmesso in originale e debitamente completato delle indicazioni

richieste (nome, cognome, domicilio nel Regno dell'operaio, nome della ditta assuntrice, sede del cantiere, durata del lavoro e misura del salario) a questo Commissariato generale.

Solamente quando sia esibito la richiesta-contratto o l'atto di chiamata, l'una e l'altra debitamente vidimati, come sopra è detto, le Regie Questure e Sottoprefetture competenti rilasceranno all'operaio indicato per nome e domicilio in uno di quei documenti, il passaporto per la Francia, passaporto che, per esplicita disposizione delle competenti autorità centrali francesi, *non occorre sia vistato da un Console di quello Stato in Italia.*

I Regi Uffici circondariali rilasceranno il passaporto per la Francia agli operai che esibiranno contratti di lavoro individuali vidimati, oltre che dai competenti Uffici francesi, anche dai Regi Uffici di emigrazione dipendenti dal Commissariato.

B) *Arruolamenti collettivi:*

Sono in massima considerati arruolamenti collettivi quelli in cui il numero degli operai richiesti è superiore a cinque.

Quando le Imprese o Ditte francesi intendono arruolare un certo numero di nostri lavoratori è necessario che esse facciano formale richiesta scritta indicando, in modo preciso, il numero e la categoria degli operai, nonché le condizioni tutte del contratto. Le Ditte accreditate presso il Ministero del Lavoro francese adoperano per tali richieste speciali moduli a stampa, forniti dallo stesso Dicastero. Moduli analoghi sono gratuitamente forniti anche da questo Commissariato generale. La richiesta contratto in parola deve essere anzitutto vistata con parere favorevole dal Ministero francese del Lavoro. (Service de la Main d'oeuvre étrangère, avenue Rapp 2, Parigi) e poscia dall'Ufficio dell'emigrazione presso l'Ambasciata d'Italia in Parigi e da questo Commissariato generale. Le richieste che non abbiano tali visti non sono valide.

Le operazioni di ricerca di adunata e di avviamento a destino degli operai, che questo Commissariato autorizza di arruolare collettivamente nel Regno, sono eseguite dagli Istituti arruolatori designati da questo Commissariato o dagli Ispettorati ed Uffici di emigrazione dipendenti. Le Regie Questure e Sottoprefetture rilasceranno pertanto il passaporto a quegli operai che presenteranno il regolare certificato di arruolamento (stampato su apposito modulo fornito dal Commissariato) debitamente compilato e firmato dall'Ispettore dell'emigrazione competente per ragione di territorio o, per esso Ispettore, dal Capodell'Istituto che è incaricato dell'arruolamento collettivo e che sarà designato volta per volta alle R. Questure e Sottoprefetture.

I Regi Uffici circondariali all'atto del rilascio del passaporto applicheranno, *tanto sui contratti individuali quanto sui certificati di arruolamento collettivo*, l'apposita marca di lire cinque per tassa di arruolamento, che deve essere a carico del datore di lavoro. Quando

le tasse di arruolamento fossero già state pagate dall'Impresa assuntrice in Francia, questo Commissariato ne darà avviso in tempo per evitare doppie esazioni.

Le operazioni di arruolamento degli operai reclutati dal Comitato delle Miniere e Ferriere dell'Est della Francia sono regolate dal R. Servizio di emigrazione di Torino che chiede direttamente ai RR. Uffici circondariali il rilascio del passaporto per gli operai arruolati con contratto nominativo direttamente da quel R. Ufficio o per comitive, per il tramite degli Istituti arruolatori autorizzati pure da quell'ufficio. Gli operai così arruolati non debbono anticipare la tassa di arruolamento perchè essa è già pagata dai datori di lavoro.

C) *Ingresso degli operai in Francia:*

Gli operai che si recano in Francia a scopo di lavoro, sieno essi arruolati individualmente o collettivamente, debbono presentare ai posti di frontiera *francesi* di Modane e Ventimiglia: il passaporto (che non deve essere vistato dal Console di Francia), il contratto di lavoro individuale o il regolare certificato di arruolamento debitamente compilato e 4 fotografie sciolte formato tessera. La fotografia deve essere presa a capo scoperto. Alla frontiera francese tutti gli operai sono sottoposti alla vaccinazione qualora essi non l'abbiano subita di recente.

Le presenti disposizioni si applicano, da parte della Francia, anche riguardo agli operai provenienti da altri paesi. E perciò agli operai italiani fa d'uopo possedere, per entrare colà, un atto di chiamata, o contratto di lavoro, debitamente vistato. Il passaporto ottenuto per il Belgio, per il Lussemburgo, per la Svizzera, per l'Olanda, non vale per il soggiorno in Francia; se gli operai sono scoperti in posizione irregolare vengono senz'altro espulsi.

D) *Congedi invernali o stagionali e congedi temporanei:*

Il certificato di *congedo invernale* viene rilasciato dalle imprese francesi che desiderano riavere nella nuova stagione di lavoro 1923 operai italiani ad esse noti. Tale certificato è valido, agli effetti del ritorno in Francia, se reca la firma dell'Impresa, legalizzata dal Sindaco o Commissario di Polizia del luogo o il visto del Ministère du Travail o di un Ufficio regionale o dipartimentale dipendente da quel Ministero o di un Ufficio francese di controllo di frontiera. Gli Uffici francesi di frontiera riconoscono per valido come certificato di congedo invernale anche la lettera di chiamata o di convocazione rilasciata dalla Impresa all'operaio, purchè tale documento sia vistato favorevolmente dal « Ministère du Travail » o da uno degli Uffici dipendenti sopra indicati. Unitamente al congedo invernale l'operaio deve sempre presentare agli Uffici di controllo di frontiera il « carnet d'identité ». Il congedo doveva scadere col 1° aprile 1923 e gli operai che ne erano in possesso avrebbero già dovuto raggiungere la destinazione di lavoro: coloro che si presenteranno alla frontiera dopo il 1° aprile faranno bene a produrre un nuovo contratto di lavoro debitamente

vistato dai competenti Uffici francesi ed italiani. Il *congedo invernale o stagionale è sottoposto, come i contratti di lavoro, alla tassa di arruolamento di lire cinque*, che i Regi Uffici circondariali esigeranno mediante applicazione dell'apposita marca, che deve essere a carico del datore di lavoro e rimborsata all'operaio, qualora questi dovesse anticiparla.

Il certificato di *permesso temporaneo od ordinario* viene rilasciato a quei nostri operai già occupati in Francia che si recano temporaneamente in permesso in Italia, in qualunque periodo dell'anno, ed è valido solamente per il periodo di sei settimane dalla data della partenza dell'operaio dalla località di lavoro. E' sufficiente per questi certificati il visto del Sindaco o del Commissario di Polizia della località di lavoro e deve essere esibito alle autorità di frontiera assieme al « carnet d'identité ». *Coloro che non rientrano in Francia nel termine di sei settimane debbono produrre un nuovo contratto di lavoro regolare.*

2°) Famiglie degli operai :

I componenti la famiglia dell'operaio (che a' sensi delle disposizioni francesi sono : la moglie, i figli e gli ascendenti a carico) sono ammessi a recarsi nella località dove il capo famiglia va a lavorare. Se i componenti la famiglia viaggiano assieme all'operaio possono transitare alla frontiera, senza dover produrre altri documenti all'infuori del passaporto. Se invece partono isolatamente per raggiungere il capo famiglia già stabilito in Francia debbono essere muniti di apposito certificato da cui risulti che l'operaio capo famiglia riceve dalla Ditta presso la quale è occupato un salario sufficiente a sopperire ai bisogni della propria famiglia e dispone altresì dell'alloggio occorrente per la medesima. Il certificato in parola, nel quale debbono essere indicati con esattezza i nomi dei componenti la famiglia dell'operaio e il grado di parentela di ciascuno di essi col medesimo, deve essere vidimato dal Sindaco del Comune francese dove l'operaio lavora o dal Commissariato di Polizia dello stesso luogo. La dichiarazione anzidetta deve essere vistata dall'Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata d'Italia in Parigi, o dal Consolato italiano in Francia competente per ragioni di territorio, oppure da questo Commissariato generale o da uno degli Uffici da esso dipendenti nel Regno. Tali visti sono gratuiti.

Il documento così vidimato dovrà essere presentato alla R. Questura o Sottoprefettura per ottenere il passaporto ed inoltre alle autorità di frontiera per poter entrare in Francia. Il passaporto dei membri di famiglia che viaggiano assieme all'operaio o che vanno a raggiungerlo *non deve essere vistato dal Consolato di Francia in Italia.*

Le persone di famiglia dell'operaio in Francia che non siano quelle tassativamente indicate nel paragrafo precedente, cioè moglie, figli e ascendenti a carico, che si rechino, non per ragioni di lavoro, presso il medesimo, debbono essere munite di regolare atto di chiamata da parte dell'operaio di cui si tratta, atto con cui questa s'impugna di

provvedere al sostentamento e all'alloggio di tali persone durante il tempo che resteranno presso di lui. L'atto in parola deve essere vidimato dalle stesse Autorità di cui al paragrafo precedente ed esibito alla R. Questura o Sottoprefettura per ottenere il relativo passaporto, nonchè alle autorità di frontiera per entrare in Francia. Il passaporto non deve essere vistato dai Consolati di Francia nel Regno. Qualora queste persone di famiglia giunte alla frontiera francese dichiarino a quelle autorità di avere anche un mestiere assicurato nella località che essi vanno a raggiungere non sono ammesse ad entrare in Francia se non producono anche un regolare contratto di lavoro.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 8 aprile 1923, n. 30

Alle Regie Prefetture, Questure e Sottoprefetture del Regno.

e per conoscenza:

Agli Ispettori e R. Uffici dipendenti nel Regno.

Agli Istituti di assistenza degli emigranti nel Regno.

I nostri Consoli del nord della Francia riferiscono come in quella zona sono attualmente concentrati numerosi nostri lavoratori, i quali non possono trovarvi collocamento e si dibattono in gravi difficoltà per il fatto che la disoccupazione si è fatta alquanto acuta, specialmente tra gli operai non qualificati.

Tutti questi connazionali disoccupati si affollano ai RR. Consolati per chiedere il rimpatrio, che, a norma di legge, non può essere concesso.

Questa grave situazione è dovuta, in gran parte, al fatto che i RR. Uffici circondariali, preposti al rilascio dei passaporti, continuano a concederli per l'espatrio in Francia, Belgio, Lussemburgo e Olanda, senza tener conto delle prescrizioni e delle raccomandazioni più volte fatte per il controllo dei documenti necessari per l'ingresso in quei paesi; ed è anche dovuta alla poca sorveglianza dei passi di frontiera, dove i nostri operai trovano facilmente chi si incarica, per danaro, di far attraversare clandestinamente il confine.

Ad evitare che questa situazione abbia ancora a peggiorare conviene: 1) consigliare gli operai che si trovano in congedo in Italia, di non ritornare in Francia senza una chiamata da parte dell'impresa che ha loro rilasciato il congedo; 2) subordinare il rilascio dei passaporti per gli Stati su indicati alla rigorosa osservanza delle disposizioni in vigore.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 9 aprile 1923, n.31

*Ai Sigg. Prefetti del
Regno.*

Questo Commissariato generale ha dovuto rilevare, sia direttamente, sia per segnalazione avutane dai RR. Consoli all'estero e, recentemente, dal R. Ispettore dell'emigrazione in New York, come molti Sindaci non si facciano scrupolo di attribuire (nella maggior parte dei casi *scientemente*) false qualifiche sui nulla osta per passaporti, rilasciati nello interesse di persone che debbono essere considerate *emigranti a scopo di lavoro*.

Più precisamente si è dovuto constatare le leggerezza con la quale viene attribuita da alcuni Sindaci la qualifica di *possidente, commerciante* ecc. a persone che per la ristrettezza delle loro risorse o per la modestia del loro commercio (quando ne esercitano qualcuno) possono, al più, evitare la qualifica di « nulla tenente » o aver diritto a quella di « *esercante il piccolo commercio* » che mantengono integra la qualifica di *emigrante a scopo di lavoro* e danno l'obbligo di munirsi del passaporto da emigrante e di uniformarsi alle disposizioni che disciplinano, nei paesi esteri, l'ammissione di coloro che vi si recano a scopo di lavoro.

È da supporre che tali autorità credano di rendere così un servizio lecito ed utile ai propri amministrati, col metterli in condizione di potere più facilmente espatriare senza incorrere nelle restrizioni imposte dai paesi esteri di destinazione.

Sta di fatto però che, con tale deplorabile sistema, non si giova invece per nulla agli emigranti che partono in contravvenzione alle leggi dei vari paesi di immigrazione. Essi, il più delle volte, non riescono ad eludere il controllo delle autorità di frontiera o dei porti di sbarco e restano quindi esposti ad un viaggio e ad un dispendio inutili. Ma anche quando arrivano a superare tale primo ostacolo non solo incontrano poi gravissime difficoltà per trovare occupazione, data l'irregolarità dei loro documenti, ma per ciò stesso sono sempre soggetti a reiezione da parte delle autorità straniere, le quali possono constatare che sopra un documento ufficiale, come il passaporto, *viene certificato il falso*.

Questo sconcio, che ci discredita all'estero e che, mentre dà ragione ai Governi dei paesi di immigrazione di creare più rigorosi controlli e nuove restrizioni, danneggia l'Erario pei rimpatri gratuiti ai quali i RR. Consoli sono costretti a far fronte, deve assolutamente cessare.

Prego pertanto le SS. LL. di compiacersi rivolgere normale diffidenza tanto ai Sindaci dei vari Comuni quanto ai dipendenti Uffici circon-

dariali perchè, in occasione di richiesta e di rilascio di passaporti, *controllino, nel modo più rigoroso, che non si attribuisca agli istanti una qualifica alla quale non hanno diritto per la loro condizione sociale*, avvertendoli che, d'ora innanzi, ove ancora si dovesse verificare l'inconveniente deplorato, i responsabili saranno denunziati all'autorità giudiziaria per le sanzioni previste dall'art. 290 del Codice penale e dell'art. 68 comma *a* del T. U. della legge sull'emigrazione n. 220 del 13 novembre 1919.

Questo Commissariato generale provvede nel contempo a segnalare all'attenzione del Ministero del Commercio, per i provvedimenti di sua competenza, la leggerezza con la quale talune Camere di commercio rilasciano certificati di iscrizione sui registri dei commercianti a persone che non vi hanno assolutamente diritto.

Gradirò avere assicurazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 10 aprile 1923, n. 32

*Ai RR. Prefetti, Sottoprefetti e
Questori
Agli Uffici dipendenti dal Commis-
sariato generale dell'Emigrazione
Agli Istituti di assistenza degli
emigranti nel Regno.*

Con la data del 15 marzo u. s. è entrato in vigore l'accordo fra il Governo Italiano e quello Britannico che abolisce, in via di reciprocità, l'obbligo del visto consolare sul passaporto dei cittadini italiani che si recano nel Regno Unito.

Si reputa opportuno al riguardo chiarire che tale concessione oltre a non esimere dall'obbligo di presentare il passaporto, come documento di identità, lascia in vigore l'obbligo, per coloro che si recano nel Regno Unito a scopo di lavoro, di munirsi del prescritto permesso di immigrazione.

Tale documento deve essere richiesto :

1. — Da chi si reca in Inghilterra, al Ministero del Lavoro britannico di Londra.

2. — Da chi si reca nell'Ulster (Irlanda), che comprende le contee di Londonderry, Tyron, Antrim, Fermànagh, Harmag-Dawn e Newry, al Ministro del Lavoro britannico in Londra.

3. — Da chi si reca nello Stato libero Irlandese (cioè nelle altre 26 contee che compongono l'Irlanda) al Ministero dell'Interno Irlandese (Ministry for Home Affaires) in Dublino.

Il Commissario generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 12 aprile 1923, n. 33

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti del Regno, Questori,

e per conoscenza :

Ai Sigg. Ispettori di emigrazione nei porti.

Agli Istituti di assistenza degli emigranti nel Regno.

Con riferimento alla circolare n. 31, mi pregio richiamare sulla questione l'attenzione delle S. S. L. L.

Come è noto alle SS. LL., vi è tuttora una grande richiesta di posti per gli Stati Uniti del Nord America, mentre solo 42.000 nostri connazionali, qualunque ne sia la condizione sociale, sono ammissibili in un anno fiscale nel territorio di quella Confederazione.

Ciò determina in molti il proposito, artificiosamente incoraggiato dai favoreggiatori di emigrazione clandestina, o da noti bagarini, di espatriare come appartenenti a categorie fuori quota o pure come passeggeri di classe, fuori turno di prenotazione. Si sono visti così passaporti rilasciati, con marca da L. 25 a commercianti, possidenti, professionisti, musicisti, domestici, attori, artisti, mentre spesso si trattava di veri e propri lavoratori o contadini, espatriati a scopo di lavoro manuale.

Gli inconvenienti di un simile sistema non possono non essere vivamente deplorati, perchè, mentre nessun vantaggio ne viene ai titolari, i quali, in massima parte, dopo non lievi somme sborsate, sono stati respinti per eccesso di quota, ne sono rimasti non poco danneggiati il nostro buon nome all'estero e la regolarità dei servizi di emigrazione.

D'altro canto, i vettori, nei giudizi per risarcimento di danni, hanno agevolmente opposto che la professione del ricorrente risultava dal passaporto e che quindi nessuna responsabilità loro potesse incombere per l'imbarco accordato fuori quota o fuori turno. Ciò posto, interesse le SS. LL. ad assodare rigorosamente, a mezzo dei rispettivi Sindaci, o con indagini dirette presso l'arma dei RR.CC., quale sia la vera condizione sociale di coloro, che chiedono il passaporto, specie se di classe, tenendo presenti le istruzioni, che seguono :

a) Non è sufficiente per la qualifica di commerciante, agli effetti dell'espatrio fuori quota, l'esibizione di un semplice certificato delle Camere di Commercio, spesso rilasciato su dichiarazione degli stessi interessati, fatta poco tempo prima della richiesta di nulla osta, giacchè le autorità di immigrazione degli Stati Uniti del Nord richiedono

che si tratti di commercianti veri e propri, aventi accreditamenti sulle banche americane e relazioni concrete ed effettive di commercio con case americane.

b) La qualifica di *possidente*, o *benestante* è troppo generica, e non può essere data, se non a coloro che siano in una posizione finanziaria emergente, in guisa che dispongano di capitali sufficienti per un viaggio di *sport* e di diletto e non già di somme di poco superiori alla scorta ordinaria di denaro, richiesto per lo sbarco negli Stati Uniti del Nord. Per le donne poi, nei casi ordinari, può essere adoperata la qualifica di « *civile* », quando non si tratti di persone dedite ad un mestiere manuale e deve essere indicato nel nulla osta se raggiungano parenti emigranti a scopo di lavoro od in terza classe.

c) I musicisti ammissibili fuori quota sono i veri e propri maestri di musica, diplomati di conservatorio, o pure coloro che, nel suono di strumenti musicali hanno raggiunto la fama e la perfezione di concertisti e non quelli che suonano, in via ordinaria, un istrumento qualsiasi in una banda od orchestra comuni. Gli artisti devono essere non lavoratori comuni, ma lavoratori specializzati nella pittura, scultura ed altre arti. Gli attori devono essere prime parti in compagnia, e non comparse o coristi. I cantanti devono essere artisti di cartello, e non di rango comune.

d) I domestici e gli infermieri devono esibire il certificato dello effettivo esercizio di tale mestiere, da epoca non sospetta e precedente alla richiesta del passaporto, e devono essere muniti della tessera di assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, giusta le leggi vigenti;

e) Coloro, che si recano negli Stati Uniti del Nord per una dimora temporanea, a scopo di affari, devono dimostrare di quale affare si tratti, avvertendo che occorre almeno la prova che si debbano recare all'estero, per liquidare qualche successione di recente apertasi, da parte di loro parenti o pure liquidazioni di patrimoni civili o commerciali di spettanza loro o di congiunti; e ciò con regolari certificati rilasciati dai nostri agenti diplomatici o consolari.

f) Nessun passaporto deve essere poi rilasciato ad emigranti ammissibili fuori quota (commercianti, turisti), quando la quota sia ancora non raggiunta, perchè tali persone verrebbero imputate alla quota con danno dei veri emigranti contingentati, e, colla quota ancora aperta, le autorità americane li ammetterebbero, senza addentrarsi nell'indagine se siano effettivamente di categorie esenti; purchè siano stranieri altrimenti ammissibili. Tali passaporti sono per lo più adoperati per imbarchi su navi di compagnie estere, e ciò con danno non indifferente dei vettori nazionali, che vedono diminuito il contingente loro assegnato.

g) Egualmente non deve essere, in costanza di quota, concesso il passaporto ad emigranti, che rientrino entro i sei mesi dal loro

rimpatrio in Italia, meno i casi di analfabeti, per cui scade il termine suddetto. Per gli altri deve essere provato, con dichiarazione esplicita, ed a responsabilità degli Ispettori di emigrazione nei porti di imbarco, che è giunto il loro turno regolare di partenza, giusta le norme, che saranno impartite sulla prenotazione dei posti pel Nord America e che, a chiusura di quota, sarebbe trascorso il termine utile per un imbarco fuori contingente. A tali emigranti non deve essere concesso il passaporto, se non provino, col biglietto d'imbarco, la data di arrivo in Italia ovvero, con dichiarazione del vettore o degli Ispettori di emigrazione nei porti, che effettivamente riespatriano nei sei mesi, e ciò per evitare le reiezioni, trattandosi di analfabeti. Per questi è richiesta pure la prova che abbiano dimorato negli Stati Uniti per cinque anni *non interrotti*, immediatamente precedenti all'ultimo rimpatrio nel Regno, e non già cumulativamente, in diversi periodi.

h) Trattandosi di espatrio a paesi dell'America poco frequentati dalla nostra emigrazione, è necessario assicurarsi che i richiedenti il passaporto vi si rechino, per un effettivo impiego colà del loro lavoro, e non già per fare eventualmente passaggio clandestino negli Stati Uniti del Nord. A ciò si potrà ovviare, facendosi esibire qualche atto di richiamo, o pure un certificato di assicurato lavoro, vistato dai nostri agenti diplomatici e consolari. Tanto valga specialmente per gli espatri al Messico, Cuba, e nelle repubbliche del Centro America, con esclusione del Canada, del Brasile, Argentina, Uruguay. Non poche reiezioni si sono avute a tale riguardo, ed occorre rigorosamente evitarle per l'avvenire.

Prego le SS. LL. di richiamare l'attenzione delle autorità, che rilasciano il nulla osta, sulla imprescindibile necessità di accertare, con serietà ed esattezza, la vera condizione sociale dei richiedenti il passaporto, pena l'applicazione delle sanzioni stabilite per casi di falsa o reticente certificazione.

Colle norme suddette è sperabile che siano eliminati gli inconvenienti, non pochi e non lievi, verificatisi finora in materia di emigrazione e di reiezioni dagli Stati Uniti del Nord America; ed io confido nell'opera loro sagace, diligente ed accorta, per disciplinare meglio il servizio ed evitare il perpetuarsi di controversie tra emigranti e vettori per giudizi di responsabilità di avvenuta reiezione. Nei casi poi veramente dubbj, prego le SS. LL. di rivolgersi, per chiarimenti, a questo Ufficio superiore, mentre prego per un cenno di ricezione della presente.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 20 aprile 1923, n. 38

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e
Questori del Regno.
Ai Sindaci dei Comuni del Regno
e per notizia :
Agli Istituti di assistenza agli
emigranti.*

Sono ben noti gli inconvenienti ai quali, ancora nello scorso anno, ha dato luogo la concessione dei posti in quota per il Nord America, malgrado le prescrizioni emanate per disciplinarla, da questo Commissariato generale.

Al fine di evitare che si continuino a perpetrare abusi, che siano lesi legittimi interessi, e che sia tenuta in continua aspettazione ed in convulsioni una massa enorme di persone, che, non potendo essere accontentata, in dipendenza del limitato numero di posti disponibili, facilita, essa stessa, l'opera di bagarinaggio dei soliti faccendieri, questo Commissariato generale, *dopo avere consultato i Ministeri interessati* ed i rappresentanti delle Compagnie vettrici e degli Istituti di assistenza agli emigranti, ritiene opportuno di disciplinare la prenotazione al turno d'imbarco e la concessione dei posti in quota, sui piroscafi diretti agli Stati Uniti, con le norme di cui appresso :

A) Sono da considerarsi come non fatte e quindi di nessun valore, tutte le prenotazioni effettuate precedentemente alla data indicata dalle presenti disposizioni.

B) *Tutti i passaporti* rilasciati per gli Stati Uniti in data anteriore a quella stabilita dalla presente circolare, per la iscrizione al turno, dovranno portare, per essere ancora validi, il visto di aggiornamento che potrà essere concesso dalle Autorità circondariali che li hanno rilasciati, *solo dietro esibizione di un nuovo certificato di assicurato imbarco*. Altrimenti essi dovranno essere sequestrati, ed annullati.

C) *La iscrizione al turno* dovrà effettuarsi a datare dal 1° maggio 1923 con le seguenti modalità :

1. — Chiunque intende recarsi negli Stati Uniti, qualunque sia la classe nella quale si propone di viaggiare, dovrà far pervenire al Regio Ispettore dell'emigrazione domanda di iscrizione al turno (accompagnata da tutti i documenti) redatta sopra un foglio protocollo e contenente le seguenti indicazioni :

a) Nome, cognome, paternità, maternità dell'istante, data di nascita, Comune di residenza (coll'indirizzo preciso). Ed, inoltre, il

nome cognome e l'età dei membri della propria famiglia che l'istante *intende condurre con sé*.

b) Professione o mestiere esercitato dallo istante.

c) Se riservista venuto dall'estero dopo l'agosto 1914 per partecipare alla guerra. (In tal caso occorre unire il certificato del Distretto che provi tale qualità).

d) Classe nella quale lo istante intende viaggiare.

e) L'indicazione delle ragioni per le quali espatria (se a scopo di lavoro, per raggiungere parenti, per affari, ecc.) e, nel caso che sia chiamato da parenti, il nome e cognome e grado di parentela della persona che lo chiama in America, nonché la residenza dove essa si trova, coll'indirizzo preciso.

f) L'elenco dei documenti che sono allegati alla domanda.

Tutte le domande debbono esserè inviate *raccomandate* (scrivendo sulla parte posteriore della busta il nome e cognome dello istante) al Regio Ispettore dell'emigrazione che ha giurisdizione sulla provincia alla quale l'istante appartiene.

All'uopo occorre tener presente che :

L'Ispettorato di Genova, ha giurisdizione sulle provincie del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, Emilia, Toscana, e Sardegna.

L'Ispettorato di Napoli sulle provincie delle Marche, dell'Umbria degli Abruzzi, del Molise, del Lazio, della Campania, delle Puglie e della Basilicata.

L'Ispettorato di Messina sulle provincie di Messina, Catania, Siracusa e Calabria.

L'Ispettorato di Palermo sulle provincie di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta.

L'Ispettorato di Trieste sulle provincie di Trieste, Trento, dell'Istria e di Zara.

Delle domande trasmesse ai Regi ispettori per via diversa da quella della raccomandata postale non sarà tenuto alcun conto.

Sono interdette le domande verbali. Non sono necessari intermediari di verun genere fra i passeggeri che desiderano imbarcarsi e gli ispettori.

Per l'iscrizione al turno i RR. Ispettori dell'emigrazione provvederanno direttamente, seguendo le istruzioni già trasmesse da questo Commissariato generale, alla iscrizione al turno in modo da assicurare una equa partecipazione ai turni d'imbarco, sia alle persone che partono isolatamente, sia a quelle che partono accompagnate da persone di famiglia sia, ancora, alle famiglie che vanno a raggiungere il il loro capo già espatriato negli Stati Uniti.

D) *Per l'imbarco dei prenotati* il R. Ispettore dell'emigrazione provvederà a compilare la lista dei partenti assegnati a ciascun piroscafo, seguendo le istruzioni già ricevute da questo Commissariato generale, ed a spedire direttamente l'assicurato imbarco alle autorità incaricate del rilascio dei passaporti, avvertendo, nel contempo, l'interessato, perchè possa approntarsi alla partenza del piroscafo sul quale dovrà prendere imbarco e del giorno di partenza.

Solo coloro che risultano chiamati in base alla lista compilata dal R. Ispettore dell'Emigrazione possono essere ammessi all'imbarco.

Chiunque non figuri nella lista predetta non potrà ottenere l'imbarco anche nel caso in cui, all'atto della partenza, restino, sul piroscafo, posti disponibili.

I passeggeri che non si presentassero all'imbarco per comprovate e giustificate ragioni, a giudizio insandacabile del R. Ispettore dell'emigrazione, potranno imbarcare sul piroscafo della stessa Compagnia che sarà messo successivamente in partenza, usufruendo dei posti che restassero liberi per mancata presentazione o per riezioni di altri passeggeri.

Quelli che non si presentassero alla partenza per ragioni non ritenute sufficienti dal R. Ispettore dell'emigrazione e quelli che fossero respinti alla visita definitiva perchè portatori d'insetti o lendini o per altri motivi saranno segnati in coda al turno di prenotazione.

E) *Fuori quota*, agli effetti del contingente di passeggeri che può imbarcare ciascun piroscafo, saranno considerati soltanto:

1. Coloro che risultano muniti di passaporto estero.
2. I funzionari governativi e loro famiglie e persone del seguito.
3. I passeggeri muniti di documenti sufficienti a dimostrare che si recano negli Stati Uniti in *transito*.
4. I passeggeri di età inferiore ai 18 anni che siano figli di cittadini degli Stati Uniti.

Coloro, invece, che intendono espatriare per *turismo* o per *ragioni di commercio* potranno essere considerati fuori quota soltanto dietro autorizzazione speciale di questo Commissariato generale al quale gli interessati dovranno documentare la loro condizione di turisti e di commercianti che si recano negli Stati Uniti in *visita temporanea*.

F) Coloro che sono tornati nel Regno, dagli Stati Uniti, per *visita temporanea*, gravando sulla quota assegnata all'Italia per l'anno finanziario 1923-24 dovranno, anche essi, uniformarsi, per l'imbarco, alle disposizioni della presente circolare.

G) *Per l'imbarco in porti esteri* di cittadini italiani si fa richiamo alla Circolare n. 31 del 6 luglio 1922. Gli Uffici circondariali sono pregati pertanto di prendere in considerazione **SOLTANTO** le domande che presentano **SPECIALE** carattere di urgenza. Esse dovranno essere indirizzate al Commissariato generale, per chiedere l'autorizzazione

al rilascio del passaporto, e dovranno essere accompagnate dal parere favorevole dell'Ufficio circondariale, il quale, sotto la propria responsabilità, deve attestare se le ragioni di urgenza prospettate risultano vere.

Le SS. LL. sono pregate di dare, con i mezzi a propria disposizione, la massima e la più sollecità pubblicità alla presente circolare avvertendo gli interessati di quanto appresso:

1. Nessuno deve abbandonare il proprio lavoro o vendere le proprie cose se prima non avrà ricevuto *l'avviso d'imbarco* da parte del R. Ispettore dell'Emigrazione, ed ottenuto il passaporto.

2. Per ottenere l'imbarco è necessario uniformarsi *in modo scrupoloso* alle norme della presente circolare alle quali *non sarà fatta eccezione per nessuna ragione*.

3. È da considerarsi truffatore e dovrà essere denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza chiunque promette di ottenere, dietro compenso, il sollecito imbarco o uno spostamento di turno.

Prego accusare ricevuta della presente circolare.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 21 aprile 1923, n. 39

A tutti i RR. Consolati

Si trasmette per opportuna conoscenza l'unita circolare nella quale sono indicate le norme che disciplineranno la concessione dei posti in quota sui piroscafi che, dal prossimo giugno in poi, partiranno dai porti del Regno per gli Stati Uniti.

Poichè può darsi l'occasione che connazionali emigrati, in passato, in codesto paese intendano, ora, trasferirsi negli Stati Uniti, questo Commissariato generale, nello intento di regolare tali trasferimenti in modo da non creare ingiustificato danno ai cittadini che partono, direttamente, dai porti del Regno, fa invito a tutti i RR. Consolati di uniformarsi alle seguenti disposizioni:

1. Nessun passaporto dovrà essere aggiornato o rilasciato per gli *Stati Uniti, ad emigranti ed a non emigranti*, senza il preventivo nulla osta che dovrà essere richiesto (a spese dello interessato, se per telegrafo) al Commissariato Generale dell'emigrazione.

2. Nella domanda di nulla osta dovrà chiaramente indicarsi 1) le notizie di cui al paragrafo 1° lettere a) b) c) della unita circolare;

2) se l'istante è munito di passaporto regolare pel paese dove attualmente risiede; 3) *da quanto tempo risulta effettivamente residente nel paese stesso*; 4) il piroscalo sul quale intende imbarcarsi e la *sua data precisa di partenza*. Tale indicazione ha grandissima importanza dovendosi tenere conto del numero di coloro che espatriano durante il mese, per evitare che si ecceda la quota che può essere ammessa negli Stati Uniti mese per mese, e che i passeggeri autorizzati ad imbarcarsi possano, perciò, essere respinti dal porto di sbarco.

Ciò premesso ed a scanso di inutile corrispondenza è opportuno poi tenere presente:

a) Che questo Commissariato generale, avendo accertato che molti connazionali, mal consigliati, dai soliti agenti clandestini di emigrazione, si sono già trasferiti e vanno ancora trasferendosi in paesi esteri, sia muniti di regolari passaporti sia, anche, clandestinamente, nella lusinga di eludere, così, le disposizioni che regolano l'imbarco per gli Stati Uniti nei porti del Regno, non concederà di massima il nulla osta predetto, quando si tratti di domande presentate da persone che non possono dimostrare di risiedere nello Stato dal quale intendono partire *da oltre due anni e di esservi recati muniti di documenti regolari*.

b) Che tutti i nati in Italia *qualunque sia la condizione sociale alla quale appartengono e la professione che esercitano* vanno conteggiati in quota fino a che non sarà sbarcato negli Stati Uniti tutto il contingente annuo di nostri connazionali stabilito dalla legge americana di immigrazione.

c) Che i cittadini italiani che intendono tornare negli Stati Uniti dopo una dimora temporanea (cioè di non oltre sei mesi) in Italia o in altro paese estero, *sono conteggiati anch'essi nella quota annua* fino a che essa non sarà stata completa.

d) Che le cittadine italiane che hanno sposato un cittadino americano dopo il 20 settembre 1922 non sono considerate, dalla legge americana, cittadine degli Stati Uniti e quindi debbono viaggiare con passaporto italiano e gravano sulla quota assegnata alla Italia.

e) Che i cittadini italiani, *nati in paese estero*, gravano sulla quota assegnata, dalla legge americana, al loro paese di nascita e non su quella assegnata all'Italia. Essi quindi, per espatriare, debbono assicurarsi se la quota sulla quale gravano offre ancora margine per la loro ammissione negli Stati Uniti. In ogni caso espatriano sempre a loro rischio.

f) Che, in qualunque momento, non vengono conteggiati nella quota assegnata all'Italia, solamente le seguenti categorie di persone:

1. Funzionari governativi, loro famiglie e persone del seguito;
2. Coloro che documentano di recarsi negli Stati Uniti *in transito*, diretti ad altri paesi;
3. Coloro che dimostrano di recarsi *temporaneamente* (cioè per non più di sei mesi) negli Stati Uniti per ragioni di turismo o per l'espletamento di affari commerciali;
4. Coloro che possono dimostrare di avere risieduto, *ininterrottamente*, per il periodo immediatamente precedente allo sbarco, almeno *cinque anni* nel dominio del Canada, in Terranova, Cuba, Messico, nei paesi dell'America Centrale e del Sud America o nelle isole adiacenti.
5. I cittadini italiani, minori di anni 18 che siano figli di cittadini degli Stati Uniti.

Si prega di dare assicurazione.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 7 maggio 1923, n. 43

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e
Questori del Regno.*

Con riferimento al paragrafo n. 1 della circolare n. 38 del 20 aprile u. s., pervengono a questo Commissariato generale quesiti, da parte di vari Comuni, per conoscere quali documenti gli emigranti debbono unire alla domanda.

I documenti in parola sono quelli che servono a provare l'ammissibilità dello istante negli Stati Uniti, secondo le disposizioni della legge Nord Americana, *non perciò* quelli che occorrono per ottenere il passaporto. Questi ultimi dovranno essere invece esibiti all'autorità competente a rilasciarlo dopo che il richiedente avrà ricevuto dal R. Ispettore dell'emigrazione avviso che è stato ammesso all'imbarco.

Sarà però indispensabile allegare alla domanda (che deve essere spedita *al R. Ispettore dell'emigrazione*: a Genova, Napoli, Palermo, Messina e Trieste) i documenti che concernono casi speciali. Così ad esempio:

1. — Ove si tratti di lavoratori che portano seco la famiglia essi debbono unire alla domanda lo stato di famiglia;

2. — Coloro che per ragioni di età e di sesso si può presumere che possano cadere a carico della pubblica beneficenza, debbono dimostrare di raggiungere persona di famiglia che abbia obbligo, *per legge*, di provvedere al loro mantenimento.

3. — I vecchi oltre 55 anni analfabeti debbono dimostrare di andare a raggiungere un figlio od un nipote in linea diretta.

4. — Le donne analfabete debbono dimostrare di raggiungere il marito, un figlio, un nipote in linea diretta od il padre, se nubili o vedove.

5. — Le donne incinte o con bambini debbono dimostrare di andare a raggiungere il proprio marito.

6. — Le donne sole debbono dimostrare di raggiungere i genitori od i fratelli o il proprio fidanzato che si ripromette di celebrare il matrimonio all'atto dello sbarco.

7. — I minori di 16 anni debbono dimostrare di raggiungere i propri genitori, quando non espatriano in loro compagnia.

8. — Gli *analfabeti* che intendono tornare negli Stati Uniti prima dei sei mesi dalla data del loro rimpatrio, debbono presentare un documento dal quale risulti che al momento della partenza dagli Stati Uniti vi avevano risieduto almeno cinque anni consecutivi.

9. — Coloro che asseriscono di essere venuti dall'estero dopo l'agosto 1914 per la mobilitazione generale debbono unire il certificato del distretto che provi tale qualità.

10. — I lavoratori giovani e completamente validi e che sappiano leggere e scrivere non hanno obbligo di unire documenti alla domanda, nella quale però, oltre ad indicare quanto è detto nella citata circolare n. 38, debbono dichiarare di non essere affetti da imperfezioni fisiche, nè da malattie e di sapere leggere e scrivere.

Resta in facoltà del richiedente lo unire alla domanda qualunque documento che ritenga utile per dimostrare che egli è in condizione di poter essere ammesso negli Stati Uniti o le ragioni per le quali chiede di espatriare nelle predetta Confederazione.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 17 maggio 1923, n. 46

*Ai Sindaci dei Comuni del Regno
e per notizia:
Agli Istituti di Assistenza agli emi-
granti.*

Le domande di coloro che desiderano emigrare agli Stati Uniti d'America affluiscono ai competenti Ispettorati di emigrazione in numero ormai di molto superiore a quello dei passeggeri che possono essere ammessi, entro l'anno fiscale di prossimo inizio, nella Confederazione Nord Americana, in base alla legge restrittiva del 3%.

Allo scopo quindi di non aggravare di eccessivo lavoro i dipendenti Ispettorati nei porti d'imbarco, questo Commissariato generale è venuto nella determinazione di accentrare presso la sede di Roma tutte le domande di coloro che ancora non si sono prenotati al turno.

Per norma delle S.S. L.L. e di quanti possono avervi interesse avverto dunque che, a datare da oggi 17 maggio 1923, tutti coloro che credono di essere in condizioni di poter partire per gli Stati Uniti e che ancora non hanno spedita la domanda agli Ispettorati, devono rivolgersi *direttamente* al Commissariato generale dell'emigrazione: 30, Via Boncompagni, Roma.

La domanda da inviarsi in lettera non raccomandata deve essere redatta in carta semplice e non dev'essere accompagnata da alcun documento.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE

UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO. — *Emigration et immigration: Législation et Traités*. XV — 439 pp.

L'U. I. L., curando questa interessante relazione, in seguito ad una risoluzione adottata dalla Commissione internazionale dell'emigrazione, adunatasi a Ginevra nel 1921, ha compiuto un'opera pregevolissima, poichè vi è studiata la questione della coordinazione internazionale della legislazione relativa all'emigrazione. E lo scopo, che la relazione si propone, di fornire una base di studio per la elaborazione di una legislazione uniforme in materia, mediante una raccolta di precise informazioni sulle disposizioni vigenti nei vari paesi, è largamente raggiunto, perchè il volume, infatti, esamina le leggi, i regolamenti e i trattati di ben 75 Stati e se non è completissimo, ciò si deve alla difficoltà derivante anche dal fatto che è la prima pubblicazione del genere, e, dati i mezzi disponibili nel presente periodo, non poteva riuscire più completa.

L'opera è divisa in tre parti, suddivisa ciascuna in capitoli. La prima parte riguarda la legislazione sull'emigrazione, la seconda quella sull'immigrazione, la terza contiene le convenzioni internazionali relative alle migrazioni.

Vi sono definite le voci « emigrante » e « immigrante » ed esposte le analogie e le differenze che questi termini hanno nelle legislazioni dei vari Stati.

La prima parte tratta delle restrizioni imposte alla emigrazione, dei sistemi di passaporto, dei fondi di emigrazione, della protezione degli emigranti a mezzo di un apposito servizio di informazioni, dei provvedimenti intesi ad esercitare la sorveglianza su gli agenti di emigrazione, delle questioni relative al trasporto degli emigranti ecc.

La seconda parte contiene la esposizione delle condizioni richieste per l'ammissione degli immigranti, della organizzazione dell'immigrazione, dell'ammissione e della reiezione degli immigranti e del trattamento a questi usato dopo il loro arrivo.

La terza parte analizza le varie convenzioni internazionali relative alla emigrazione: campo molto vasto, in quanto, da un certo punto di vista, tali convenzioni toccano sempre anche gli interessi degli emigranti. La pubblicazione dell'U. I. L., sebbene limiti l'esame alle convenzioni più importanti, ne menziona più di un centinaio.

Alcuni dei testi riportati riguardano, in generale, la questione dei movimenti migratori; altri, invece, considerano degli aspetti particolari di essi. Rientrano fra i primi le convenzioni relative al lavoro e all'emigrazione concluse dal 1919 al 1921; e fra i secondi i molteplici accordi stipulati in materia di assicurazioni sociali, di assistenza, di rimpatrio ecc. Molte di tali convenzioni si attengono ai rapporti fra due soli Stati firmatari; ma alcune di esse formano invece delle vere convenzioni internazionali interessanti una pluralità di Stati.

Il volume ha un ricco e particolareggiato indice, utilissimo alla ricerca di determinati dati e lo completa un elenco delle leggi, regolamenti, trattati, accordi ecc.

Un opportuno supplemento, aggiorna, fino all'agosto del 1922, la varia e abbondante documentazione della preziosa raccolta.

GINI C. — *L'emigrazione italiana e l'intervento dello Stato*. — In « *Politica Nazionale* » anno VII, n. 23-24.

Il chiaro docente dell'ateneo padovano ha in questo scritto raccolto le acute osservazioni che, in ordine al problema dell'emigrazione, egli ha fatto in risposta all'inchiesta promossa sull'argomento dall'Opera Bonomelli.

SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI

CLAPAREDE E. — *L'orientamento professionale — Suoi problemi e suoi metodi* — Genève, B. I. T. — Etudes et documents, 1922.

L'A., docente presso l'Università di Ginevra, in quest'opera, che fa parte della raccolta « *Studi e Documenti* » dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, prende in esame gli ardui

problemi della selezione e dell'orientamento professionale; della migliore scelta cioè, per un determinato lavoro, dell'individuo adatto; e della migliore direzione possibile da parte dell'individuo verso un mestiere. L'umanità si è sempre preoccupata di risolvere tali problemi, che hanno una grande importanza sociale, per gli evidenti vantaggi derivanti da un saggio e razionale adattamento del lavoratore al lavoro e viceversa. Ed allo studio di essi concentrano i loro sforzi la scienza e la pratica: al problema dell'orientamento professionale portano il loro contributo di studi, infatti, la fisiologia, la psicologia applicata e l'insegnamento professionale; e sono, d'altra parte, note le fervide iniziative sorte, in questo campo, dall'Ufficio di orientamento professionale, di Strasburgo; dall'Istituto di psicologia applicata, di Halle am Saal in Sassonia; dall'Istituto dei Consigli di avviamento e di protezione degli apprendisti, in Svizzera; dall'Istituto di psicologia industriale, nel Giappone; dall'Istituto per l'Insegnamento professionale, in Polonia; dalla Commissione federale per l'Insegnamento professionale, negli Stati Uniti del Nord America; dall'Istituto per l'Insegnamento agricolo, nel Trasvaal; dall'Istituto per l'Insegnamento tecnico, nel Bengala; dei quali istituti ha dato recentemente notizie particolareggiate la *Revue Internationale du Travail* (vol. VI, n. 5 del novembre 1922).

COLETTI F. — *Studi sulla popolazione italiana in pace e in guerra.* — Bari, Laterza, 1923.

L'A. ha raccolto in volume alcuni suoi interessanti articoli pubblicati già dal *Corriere della Sera* dal marzo 1921 all'agosto 1922. La pubblicazione è completata da due notevoli profili su Angelo Messedaglia e su Luigi Bodio.

MALINVERNI R. — *Il contratto di lavoro.* — Nella « Critica Sociale » (n. 17, 18, 19, sett. ott. 1922)

BARBO I. — *Le attuali condizioni del Mezzogiorno e la necessità della sua autonomia.* — Napoli, Tip. Progresso, 1922.

POSSADORO E. — *Demografia. Propedeutica allo studio delle scienze sociali.* — Milano, Hoepli, 1921.

DEL ZANNA P. — *Roma e il Mezzogiorno.* — Roma, Ausonia, 1922.

FEDERICI L. — *Saint-Simon.* — Napoli, Mosani, 1922.

È una esposizione delle teorie dell'illustre economista francese e della influenza che esse hanno avuto nella storia delle dottrine economiche.

GUIDA G. — *Coordinamento ed estensione delle Assicurazioni sociali.* — Relazione al 1° Congresso Nazionale fra il personale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali. — Napoli, Tip. Carbonini, 1923.

ROVELLI L. — *Il socialismo nella concezione idealistica della storia.* — Como, Omarini, 1923.

PESENTI G. — *Le Assicurazioni sociali e le necessarie riforme.* — Nel « Popolo d'Italia » del 1° febbraio 1923.

STROBEL E. — *La socializzazione.* — Torino, Bocca, 1923.

SALVEMINI G. — *Tendenze vecchie e necessità nuove sul movimento operaio italiano* (Saggi critici). — Licinio Cappelli ed., 1922.

TUMEDEI C. — *La questione tunisina e l'Italia.* — Bologna, Zanichelli, 1922

La questione tunisina è stata in questo studio trattata dalle origini e l'autore ne espone le varie fasi con un corredo dei più importanti accordi e documenti, i quali formano la parte quarta del lavoro; mentre nelle precedenti sono studiate le convenzioni del 1896, gli accordi Tittoni del 1919, il programma di antitalianità, secondo l'autore, svolto dalla Francia in Tunisia ed il programma di collaborazione dell'Italia, di cui il Tumedei pone in evidenza i capisaldi, rispondenti all'interesse comune dei due paesi.

VALLINI A. — *I mandati internazionali della Società delle Nazioni con prefazione del prof. Biagio Brugi.* — Hoepli, Milano, 1923.

PERGOLESI F. — *Sindacalismo operaio.* — Città di Castello, Casa Editrice « Il Solco », 1922.

È una pubblicazione senza pretese scientifiche; ma riesce tuttavia utile per la organica trattazione degli importanti argomenti che ne formano il contenuto. Lo scopo divulgativo è sufficientemente raggiunto, poichè l'autore esamina il problema del sindacalismo operaio nei suoi vari aspetti presenti da un punto di vista storico-giuridico.

MEDA G. — *Dal controllo operaio al partecipazionismo.* — Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero », 1923.

GARINO CANINA A. — *Intorno alle premesse economiche della legislazione del lavoro e alle sue recenti tendenze.* — In « Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica », dicembre 1922.

GEOGRAFIA

MAGLI E. — *Un viaggio in Australia.* — Bologna, Stabilimenti Poligr. Riuniti, 1922.

MICHELÌ A. — *La Germania*. — Firenze, Bemporad, 1923.

È un accurato studio sulla Germania odierna, sulla sua capacità economica, industriale e agricola. Fa parte della Collezione di monografie geografiche « Gea », diretta dal Giannitrapani.

V A R I E

DELCROIX C. — *Dialoghi con la folla*. — Firenze, Vallecchi, 1922.

Queste pagine dell'eroico mutilato di guerra, cui la cecità ha donato il fluido della parola e degli affetti, meritano di essere segnalate quale documento di nobile e patriottica eloquenza.

SCHIPA M. — *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*. — Milano, Albrighi e Segati, 2^o ediz., 1923.

BARZINI L. — *Sul mare dei Caraibi*. — Milano, Treves, 1923.

Vi sono riportate le impressioni del viaggio che il noto pubblicista ha compiuto nel 1913 nel mar delle Antille, a New York, nel Messico, nell'Istmo di Panama.